



Comune di Bologna

Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio  
Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture  
Unità Intermedia Gestione Viabilità




Sostenibilità  
è Bologna

## **SERVIZIO INTEGRATO PER LA MANUTENZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO STRADALE COMUNALE - 2020-2024**

*Elaborato 1*

### **Capitolato Speciale d'Accordo Quadro**



**R.U.P.**

Ing. Davide Parmeggiani

## Indice generale

1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO.....	5
1.1 Condizioni dell'Accordo Quadro e dei contratti applicativi e loro rapporti.....	6
2 IMPORTO E VALORE DELL'ACCORDO QUADRO.....	8
2.1 Importo dell' accordo quadro.....	8
2.2 Valore dell'accordo quadro.....	10
3 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO.....	10
3.1 Opzioni e rinnovi.....	11
4 FORMA E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI.....	12
5 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	14
6 DOCUMENTI CONTRATTUALI.....	14
7 LINGUA UFFICIALE.....	15
8 DOMICILIO DELL'APPALTATORE.....	15
9 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E REFERENTE AZIENDALE.....	16
10 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORDSUALI DELL'OPERATORE ECONOMICO.....	16
11 VARIAZIONI NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI E NEI LAVORI.....	17
12 SUBAPPALTO.....	18
13 PIANO DELLA QUALITÀ DELL'APPALTO.....	20
14 PERSONALE ADDETTO.....	20
15 COPERTURA ASSICURATIVA.....	21
16 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.....	23
17 IMPOSTE ED ONERI FISCALI.....	25
18 ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE COMMITTENTE.....	25
19 MODALITÀ DI ORDINAZIONE DEGLI INTERVENTI ALL'INTERNO DELL'ACCORDO QUADRO.....	25
20 SOSPENSIONI.....	26
21 MODIFICA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE.....	26
22 DIVIETO DI SOSPENDERE O DI RITARDARE LE PRESTAZIONI.....	27
23 CONTESTAZIONI – CONTRADDITTORIO.....	27
23.1 Contestazioni.....	27
23.2 Contraddittorio.....	28

24	RISERVE E RECLAMI.....	28
25	ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI.....	29
26	RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI APPLICATIVI-RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE DALL'ACCORDO QUADRO E DAI CONTRATTI APPLICATIVI.....	29
26.1	Risoluzione dell'Accordo Quadro.....	29
26.2	Risoluzione dei Contratti Applicativi.....	30
26.3	Recesso Dall'Accordo Quadro e dai Contratti Applicativi.....	31
27	NORME DI SICUREZZA.....	32
27.1	Interventi fuori campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/2008.....	32
27.2	Interventi in applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., senza l'obbligo di nomina del C.S.P. e del C.S.E.....	33
27.3	Interventi in applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con obbligo di nomina del C.S.P. e del C.S.E.....	34
27.4	Norme generali per la sicurezza.....	34
28	OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DEI CAPITOLATI.....	35
29	ESECUZIONE DELL'APPALTO.....	35
29.1	Norme per l'esecuzione dei servizi e dei lavori.....	36
29.2	Modalità di attivazione di interventi da parte dell'Amministrazione.....	36
29.3	Consegna delle attività.....	37
29.4	Tempi e termini per l'esecuzione delle attività.....	37
30	OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI – OBBLIGHI EX LEGE.....	38
30.1	Osservanza dei contratti collettivi.....	38
30.2	Obblighi ex Lege.....	39
31	CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE.....	40
32	GARANZIE.....	41
32.1	Garanzia definitiva.....	41
32.2	Garanzia adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi dei dipendenti.....	43
33	FORZA MAGGIORE.....	43
34	PREZZI.....	44
35	NUOVI PREZZI.....	44
36	PAGAMENTI.....	44
36.1	Contabilità.....	45
36.2	Fatturazione e Pagamenti.....	45
36.3	Pagamenti ai subappaltatori.....	47
36.4	Tracciabilità flussi finanziari.....	48
37	REVISIONE DEI PREZZI.....	49

37.1	Revisione prezzi quota servizi a “canone”.....	49
37.2	Revisione prezzi quota lavori.....	49
38	CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO.....	49
38.1	Cessione del Contratto.....	49
38.2	Cessione del Credito.....	49
39	RISERVATEZZA.....	50
40	UFFICIO TITOLARE DEI RAPPORTI - COMUNICAZIONI TRA APPALTATORE E AMMINISTRAZIONE.....	50
41	VERIFICA FINALE.....	51
42	DEFICIENZE DEI SERVIZI.....	52
43	PENALI.....	52
44	LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE.....	53
45	RISOLUZIONE BONARIA DELLE CONTROVERSIE.....	53
46	TRATTAMENTO DEI DATI.....	53
47	MODALITÀ DI APPALTO.....	54

## **1 - OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO**

La procedura aperta ha ad oggetto la conclusione di un Accordo Quadro ex art. 54 comma 3 del D.Lgs 50/2016, con un unico operatore economico, attraverso il quale, nel corso della sua durata e vigenza, il Comune di Bologna potrà effettuare l'affidamento di appalti per la gestione del servizio manutentivo del patrimonio stradale di proprietà o nelle disponibilità dell'Amministrazione, dei lavori di manutenzione ordinaria o straordinaria e di riqualificazione, del servizio "Sgombero neve e antighiaccio" delle vie cittadine di seguito denominato "Servizio neve", nonché della concessione del servizio di pronto intervento per il ripristino della sicurezza stradale e della viabilità a seguito di sinistri stradali.

L'Accordo Quadro assume la qualifica di "contratto normativo".

L'Accordo Quadro contiene pertanto la disciplina generale inerente l'affidamento e l'esecuzione delle prestazioni che saranno specificamente e successivamente individuate ed affidate all'operatore economico con appositi contratti applicativi.

La stazione appaltante stipulerà i contratti applicativi in forma di scrittura privata, oppure con contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, tramite successivi ordini di servizio/lavoro nei casi previsti ai sensi di legge ovvero laddove esigenze di celerità non consentano la stipula tramite scrittura privata.

I singoli contratti saranno affidati conformemente a quanto prescritto nel presente Capitolato e nel disciplinare di gara e dovranno essere eseguiti nel rispetto delle specifiche di cui alla documentazione tecnica relativa al singolo servizio/lavoro.

Il presente accordo quadro ha natura mista avendo ad oggetto un complesso di attività riconducibili sia a prestazioni di servizi sia di lavori ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs 50/2016, con prevalenza funzionale della parte "servizi" intendendosi la quota "lavori" quale accessoria allo svolgimento del servizio, nonché una concessione per il servizio di pronto intervento per il ripristino della sicurezza stradale e della viabilità a seguito di sinistri stradali.

Le prestazioni oggetto del presente accordo sono riportate dettagliatamente nel Disciplinare Tecnico e nei relativi Allegati (anch'essi parte integrante del contratto), che regolamentano l'esecuzione di tutte le azioni tecniche, gestionali ed amministrative volte a mantenere, ripristinare, garantire e migliorare la sicurezza, l'efficienza e la funzionalità della rete stradale del Comune di Bologna e delle relative pertinenze e componenti accessori.

Le suddette prestazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, secondo le necessità dell'Amministrazione.

Si dà tuttavia atto che l'Amministrazione, in considerazione delle esigenze manutentive del proprio patrimonio stradale, prevede la stipulazione di un primo contratto applicativo avente ad oggetto il servizio tecnico gestionale, lavori e segnaletica del patrimonio stradale di proprietà o nelle disponibilità dell'Amministrazione (prestazioni di cui ai punti A.1, A.2 e A.3 del Quadro Economico Generale riportato al Cap. 2 del presente CSA) ed il c.d. "Servizio neve" (prestazioni di cui al punto B.3 del Quadro Economico Generale riportato al Cap. 2 del presente CSA, con esclusione di parte del servizio neve da corrispondere a misura), di seguito chiamato Contratto Applicativo n.1, nonché la contestuale stipulazione del contratto di concessione del servizio di pronto intervento per il ripristino della sicurezza stradale e della viabilità a seguito di sinistri stradali (di seguito Contratto Applicativo n. 2).

Per una puntuale definizione delle prestazioni comprese nei contratti applicativi 1 e 2 si rimanda al Disciplinare Tecnico ed in particolare al cap.1 in cui sono contenuti i quadri economici di dettaglio.

I contratti applicativi n.1 e n.2 avranno entrambi durata pari a quella dell'accordo quadro, decorrenti dalla data di consegna dei rispettivi servizi.

L'appaltatore dovrà eseguire sia servizi remunerati attraverso il pagamento di un canone periodico, sia servizi e lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria extra-canone da effettuare esclusivamente su richiesta specifica dell'Ufficio di cui al Cap. 41 del presente Capitolato remunerati a misura sulla base dell'elenco prezzi contrattuale.

## **1.1 CONDIZIONI DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI APPLICATIVI E LORO RAPPORTI**

La stipula dell'Accordo Quadro non sarà fonte di alcuna obbligazione per il Comune di Bologna nei confronti dell'aggiudicatario.

L'operatore economico se ne assume pertanto ogni rischio.

L'Appaltatore, per contro, con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro si vincola a sottoscrivere gli eventuali contratti applicativi e all'esecuzione dei servizi e dei lavori che, in base al presente accordo, saranno di volta in volta richiesti dalla stazione appaltante.

A tal fine, l'operatore economico deve indicare una sede, un recapito, anche telefonico, i nominativi del personale referente dell'Accordo Quadro.

L'operatore economico si impegna ad indicare anche un recapito, qualora diverso dal precedente, con le caratteristiche sopra indicate, per eventuali urgenze.

L'impresa designa inoltre un referente tecnico al quale la Stazione Appaltante potrà fare riferimento per qualsiasi necessità.

I codici identificativi gara relativi agli eventuali contratti applicativi dell'Accordo Quadro saranno forniti dalla stazione appaltante se e quando saranno sottoscritti uno o più contratti applicativi.

Gli articoli del presente Capitolato si applicano, anche se non espressamente richiamati, salvo espressa incompatibilità, anche agli eventuali contratti applicativi.

Al momento dell'affidamento del singolo contratto applicativo l'Appaltatore, dove necessario, prenderà visione della relativa Documentazione tecnica e dello stato dei luoghi, alla presenza del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei Lavori e/o DEC, così facendo sarà tenuto a valutare ogni circostanza od elemento che possano influire sul costo dei materiali e della mano d'opera oltre a noli e trasporti nonché la completezza della documentazione tecnica relativa al singolo intervento.

Successivamente all'accettazione dei servizi/lavori l'Appaltatore non potrà eccepire durante l'esecuzione degli stessi la mancata conoscenza di elementi non valutati.

Restano salve le situazioni che si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile (e non escluse da altre norme del presente Capitolato).

I servizi/lavori richiesti potranno avere o meno la caratteristica dell'urgenza e potranno essere anche di modesta entità.

L'accordo quadro si estende automaticamente anche alle strade che dovessero, in futuro, entrare a far parte del patrimonio comunale.

L'elenco delle attività e dei materiali sono indicati all'Allegato A10 "Elenco Prezzi" che costituisce parte essenziale ed integrante tanto del contratto normativo quanto dei singoli contratti applicativi, tenuto conto dell'elenco prezzi approvato dalla regione Emilia-Romagna con Delibera di Giunta Regionale n. 512 del 09/04/2018, Pubblicata sul BURERT n. 93 del 16 aprile 2018.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

L'appaltatore si impegna ad eseguire quanto sopra esposto con gestione a proprio rischio, secondo i termini e le condizioni previste dal capitolato, dal contratto e da ogni documento a questi allegato e avente pertanto valore contrattuale.

I lavori dovranno essere eseguiti secondo le indicazioni dettate dalla stazione appaltante e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge in merito alla sicurezza (D. Lgs 81/2008), comprendendo quindi tutte le opere necessarie a perseguire tale scopo.

Le indicazioni del presente capitolato, i disegni e le specifiche tecniche allegate forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto.

## 2 IMPORTO E VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

### 2.1 IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO

L'importo complessivo massimo stimato dell'Accordo Quadro nel periodo di validità dello stesso è di euro **13.541.035,11** annui, al netto di Iva e/o altre imposte e contributi di legge, articolato su 4 annualità, così suddivisi e riportati nei seguenti prospetti: annuale, quadriennale e comprensivo di rinnovo quadriennale:

*Tabella degli importi massimi*

Tipo di attività	Prestazione	Importo annuale	Importo quadriennale	Importo comprensivo di rinnovo
<b>A1, B1</b>	Servizio strade	€ 2.232.154,63	€ 8.928.618,52	€ 17.857.237,04
<b>A2, B2</b>	Servizio Segnaletica	€ 1.771.288,27	€ 7.085.153,08	€ 14.170.306,16
<b>A3, B3</b>	Servizio Neve	€ 2.860.146,78	€ 11.440.587,12	€ 22.881.174,24
<b>C1</b>	Lavori di manutenzione e riqualificazione	€ 6.677.445,43	€ 26.709.781,72	€ 53.419.563,44
<b>D</b>	Concessione incidenti	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
<b>Totale</b>		€ 13.541.035,11	€ 54.164.140,44	€ 108.328.280,88

Le attività **A.1**, **A.2** e **A.3**, qualificate come attività a "canone", e rientranti nel Contratto Applicativo n.1, verranno remunerate mediante corresponsione di un canone, liquidato periodicamente alle condizioni di cui al successivo Cap. 37.

L'effettivo valore annuale (canone) del corrispettivo contrattuale riferito alle attività **A.1**, **A.2** e **A.3**, sarà in ogni caso quello risultante dall'applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore all'importo individuato dall'Amministrazione a base di gara.

I servizi e i lavori di cui ai punti **B.1**, **B.2**, **B.3** e **C.1**, sono costituite da prestazioni da eseguire su richiesta specifica dall'Amministrazione e verranno remunerate, a fronte della loro effettiva erogazione, a misura con riferimento ai valori dell'elenco prezzi contrattuale scontati della percentuale di ribasso offerta dall'Appaltatore in sede di gara, ed alle condizioni previste nel successivo Cap. 37.



Per la concessione del servizio incidenti indicata al punto **D** e rientrante nel Contratto Applicativo n.2, non è previsto vi è alcun corrispettivo da riconosce all'Appaltatore poiché essa prevede la totale cessione dei diritti di incasso del risarcimento dei danni direttamente nei confronti del danneggiante, è tuttavia quantificato il valore della stessa che ammonta ad euro 175.000,00/annui (centosettantacinquemila/00)

Gli importi così definiti sono da intendersi come presunti poiché:

- L'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di variarli in corso d'Appalto, come conseguenza della facoltà di variazione nell'erogazione delle prestazioni previste al successivo Cap. 11 e alle condizioni ivi indicate;
- L'Amministrazione si riserva ampia facoltà di procedere in merito alla quantità di manutenzioni a richiesta da commissionare all'Appaltatore, pur nell'importo massimo indicato in elenco.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice, si specifica che i costi della manodopera sono determinati nelle misure dettagliatamente indicate nel quadro economico generale, sulla base del CCNL del settore edile ed affini; detti costi sono riportati in stima e da considerarsi indicativi (in sede di definizione di ciascun intervento si provvederà alla determinazione degli stessi).

Il ribasso offerto non inciderà sulla capienza dell'accordo quadro, ma sarà applicato sull'elenco prezzi unitari così come definito nel documento Elenco Prezzi allegato e parte integrante del presente Accordo Quadro.

L'importo dell'Accordo Quadro e di ogni contratto da esso derivante deve intendersi comprensivo degli oneri della sicurezza ai sensi della vigente normativa: nel suindicato prospetto detti oneri sono riportati a livello di stima e da considerarsi indicativi (in sede di definizione di ciascun intervento si provvederà alla precisa determinazione degli stessi).

Gli oneri della sicurezza verranno pertanto analiticamente determinati per ogni specifico intervento ai sensi del D. Lgs 81/2008.

Detti oneri della sicurezza, non saranno soggetti a ribasso e saranno liquidati analiticamente a misura sulla base di quanto effettivamente eseguito o sostenuto, rinunciando ad ogni pretesa per quanto non eseguito.

Gli importi dei singoli contratti applicativi non sono predeterminati nè predeterminabili e potranno variare a seconda dei servizi/lavori richiesti all'operatore economico.

## 2.2 VALORE DELL'ACCORDO QUADRO

Il valore complessivo del presente Accordo Quadro al netto di iva e somme a disposizione, comprensivo di rinnovo e del valore della concessione del servizio di pronto intervento per il ripristino della sicurezza stradale e della viabilità a seguito di sinistri stradali ed eventuale proroga tecnica è di € 123.444.315,99 (centoventitremilioniquattrocentoquarantaquattromilatrecentoquindici/99) come risultante dal seguente prospetto:

Tabella del valore massimo dell'Accordo Quadro (ai sensi dell'art 35 del DLgs 50/16)

Tipo di attività	Prestazione	Valore annuale	Valore quadriennale	Valore complessivo di rinnovo
<b>A1, B1</b>	Servizio strade	€ 2.232.154,63	€ 8.928.618,52	€ 17.857.237,04
<b>A2, B2</b>	Servizio Segnaletica	€ 1.771.288,27	€ 7.085.153,08	€ 14.170.306,16
<b>A3, B3</b>	Servizio Neve	€ 2.860.146,78	€ 11.440.587,12	€ 22.881.174,24
<b>C1</b>	Lavori di manutenzione e riqualificazione	€ 6.677.445,43	€ 26.709.781,72	€ 53.419.563,44
<b>D</b>	Concessione incidenti	€ 175.000,00	€ 700.000,00	€ 1.400.000,00
	Eventuale Proroga			€ 13.716.035,11
	<b>Totale</b>	<b>€ 13.716.035,11</b>	<b>€ 54.864.140,44</b>	<b>€ 123.444.315,99</b>

## 3 DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente Accordo Quadro avrà durata di 4 (quattro) anni a decorrere dalla firma dell'Accordo stesso.

Ove l'importo complessivo dei Contratti applicativi dovesse raggiungere l'importo massimo quadriennale dell'Accordo Quadro, stimato in euro **54.164.140,44** (corrispondente al valore massimo quadriennale stimato in euro **54.864.140,44**) prima della scadenza dei quattro anni, l'Accordo Quadro sarà da considerarsi esaurito e concluso, senza che le parti abbiano nulla a che pretendere l'una dall'altra.

Alla scadenza del suddetto termine quadriennale l'accordo si intenderà comunque risolto, salvo opzioni o rinnovo di cui al paragrafo 3.1 del presente Capitolato Speciale di Accordo Quadro, indipendentemente dalla quota di prestazioni affidate all'operatore economico. Pertanto l'operatore economico non potrà avanzare nessuna pretesa di compensi (oltre a quelli dovuti in forza dei contratti applicativi nella misura risultante dal collaudo e/o dal certificato di regolare esecuzione) o indennizzi, nel caso in cui, durante la vigenza dell'Accordo Quadro, non dovesse venire stipulato alcun contratto applicativo

L'operatore economico non potrà altresì avanzare alcuna pretesa neppure nell'ipotesi che dovessero essere stipulati contratti applicativi di importo inferiore a quello complessivo massimo previsto per l'Accordo Quadro.

Il tempo utile per l'esecuzione dei servizi e dei lavori compresi nell'Accordo Quadro è fissato nei singoli contratti applicativi.

Durante il periodo di validità dell'Accordo Quadro la stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere anticipatamente lo stesso secondo quanto previsto al Cap. 26 del presente C.S.A. e/o di indire apposite procedure di gara extra Accordo Quadro. In tal caso all'operatore aggiudicatario del presente Accordo Quadro, nulla sarà riconosciuto a qualsiasi titolo.

Nel caso l'Amministrazione, per motivi di urgenza, reputi necessario procedere alla consegna dei servizi e/o dei lavori prima della stipula dei singoli contratti applicativi, si provvederà alla stesura di un verbale di consegna anticipata sotto le riserve di legge, senza che l'Appaltatore possa richiedere per questo riconoscimenti aggiuntivi di alcun genere.

### **3.1 OPZIONI E RINNOVI**

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il presente accordo quadro, alle medesime condizioni, per una durata pari ad ulteriori 4 (quattro) anni, per gli importi e i valori massimi quadriennali delle tabelle di cui ai paragrafi 2.1 e 2.2, subordinatamente alle esigenze dell'amministrazione nonché al permanere dell'idoneità morale e professionale dell'appaltatore, e ad una verifica sul regolare svolgimento dell'attività nel periodo precedente.

La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'operatore economico aggiudicatario mediante posta elettronica certificata almeno 6 mesi prima della scadenza del contratto originario.

Entro successivi 30 giorni dalla comunicazione di cui sopra l'operatore economico parte dell'accordo quadro dovrà manifestare la propria volontà di accettazione del rinnovo alle predette condizioni.

La stazione appaltante si riserva altresì la facoltà di prorogare il presente accordo quadro per un massimo di 12 (dodici) mesi dopo la scadenza finale, alla luce della natura delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, al fine della conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.

#### **4 FORMA E STIPULA DELL'ACCORDO QUADRO E DEI SINGOLI CONTRATTI APPLICATIVI**

Il contratto di Accordo Quadro dovrà essere stipulato nella forma di scrittura pubblica mediante modalità elettronica non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula dovrà avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione di efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs 50/2016.

La ditta aggiudicataria dell'Accordo Quadro, ai fini della stipula del contratto di accordo quadro, dovrà depositare alla stazione appaltante tutta la documentazione richiesta entro i termini che saranno definiti nella lettera di aggiudicazione.

Qualora l'Aggiudicatario nel termine assegnatogli non ottemperi a quanto sopra richiesto, la stazione appaltante avrà la facoltà di soprassedere alla stipulazione del contratto di Accordo Quadro e revocare l'aggiudicazione, nonché procedere all'incameramento della garanzia provvisoria e riprendere la procedura di gara riservandosi di chiedere il risarcimento danni e di attuare le procedure previste dalla normativa in vigore.

Costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro i seguenti documenti approvati in sede di approvazione del progetto di servizio:

- Elaborato 0: Elenco allegati
- Elaborato 1: il presente Capitolato Speciale di Accordo Quadro
- Elaborato 2: Disciplinare Tecnico
- Elaborato 3: Relazione Tecnico Illustrativa
- Allegati Tecnici: Elaborati "A" (da A1 a A15), Elaborati "N" (da N.0 a N.11)

L'impresa aggiudicataria nominerà un responsabile del contratto con funzioni di interfaccia generale verso il Comune di Bologna.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D.Lgs 50/2016 e del D.M. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20) sono a carico dell'aggiudicatario percentualmente al valore del singolo lotto di cui trattasi e dovranno essere rimborsate alla stazione appaltante entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

Sono inoltre a carico dell'aggiudicatario tutte le spese afferenti alla stipula del contratto di Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi, nonché quelle relative all'eventuale registrazione, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'Amministrazione Comunale.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

L'IVA si intende a carico del Comune.

In base a quanto disposto dall'art. 1 comma 629 lettera b) della Legge di Stabilità che modifica il D.P.R. 633/72 introducendo l'art. 17-ter, si applicherà lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario.

Il Comune pagherà pertanto al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione, mentre la quota di IVA verrà versata all'Erario.

I singoli contratti applicativi derivanti dal presente accordo quadro saranno stipulati in forma di scrittura privata oppure con contratto mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, tramite successivi ordini di servizio nei casi previsti ai sensi di legge ovvero laddove esigenze di celerità non consentano la stipula tramite scrittura privata.

I singoli contratti applicativi non potranno in alcun caso costituire diritto di esclusiva a favore dell'operatore economico e l'amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio in relazione alle necessità, di affidare totalmente o in parte le prestazioni ad altri operatori, al di fuori dell'Accordo Quadro, tramite autonoma procedura di gara ad evidenza pubblica, senza che l'aggiudicatario dell'accordo quadro possa accampare pretese di indennizzo o di risarcimento danni.

Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lettera b), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. non trova applicazione il termine dilatorio di 35 giorni per l'affidamento dei singoli contratti applicativi e pertanto le singole prestazioni potranno avere inizio subito dopo la firma da parte dell'operatore economico aggiudicatario del contratto stesso o della comunicazione di aggiudicazione dell'appalto specifico.

Nel contratto sarà dato atto che l'impresa si obbliga al rispetto di tutte le norme riportate nel presente Capitolato Speciale di Accordo Quadro.

Qualora risultasse necessario, ad avvenuta stipulazione, l'Amministrazione provvederà alla registrazione del contratto presso l'Agenzia delle Entrate, subordinatamente al versamento della relativa imposta a cura dell'Appaltatore.

Sarà altresì soggetto a registrazione, qualora necessario, qualsiasi atto successivo integrativo, accessorio o comunque discendente dal contratto; pertanto l'Appaltatore si obbliga, qualora dovuto, a versare la relativa imposta ed a fornire all'Amministrazione copia dell'avvenuto pagamento.

## **5 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Per la puntuale descrizione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro, nonché per le prescrizioni inerenti la relativa misurazione e valutazione delle stesse, e le tempistiche di intervento, si rinvia a quanto definito nel Disciplinare Tecnico.

## **6 DOCUMENTI CONTRATTUALI**

I documenti contrattuali che definiscono e regolano i rapporti tra le parti sono i seguenti:

- a) Contratto di Accordo Quadro, da stipularsi con l'Appaltatore in forma di Scrittura Privata;
- b) Elaborato 0: Elenco allegati
- c) Elaborato 1: il presente Capitolato Speciale di Accordo Quadro
- d) Elaborato 2: Disciplinare Tecnico
- e) Elaborato 3: Relazione Tecnico Illustrativa
- f) Allegati Tecnici: Elaborati "A" (da A1 a A15), Elaborati "N" (da N.0 a N.11)
- g) Offerta Tecnica/Economica presentata dall'Appaltatore,
- h) atti di gara (Bando).

L'Appaltatore sarà l'unico responsabile delle attività che risultassero eseguite in modo non conforme alle prescrizioni, anche per non aver richiesto tempestivamente le istruzioni e i chiarimenti necessari in merito ai documenti contrattuali.

L'Appaltatore in qualsiasi caso sarà responsabile delle inesattezze, errori od omissioni contenuti nei documenti da lui stesso preparati, anche quando detti documenti siano stati approvati dalla Stazione Appaltante.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali l'intervento è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio ed infine quelle di carattere ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

## **7 LINGUA UFFICIALE**

La lingua ufficiale è l'italiano. Tutti i documenti, i rapporti, le comunicazioni, la corrispondenza, le relazioni tecniche e amministrative, le specifiche tecniche di prodotti, macchinari, impianti e attrezzature di qualsiasi genere, i capitolati, le didascalie dei disegni e quant'altro prodotto dall'Appaltatore nell'ambito del Contratto dovranno essere in lingua italiana.

Qualsiasi tipo di documentazione sottoposta dall'Appaltatore all'Amministrazione comunale in lingua diversa da quella ufficiale e non accompagnata da traduzione nella lingua italiana (con autocertificazione di fedeltà della stessa) sarà considerata a tutti gli effetti come non ricevuta.

## **8 DOMICILIO DELL'APPALTATORE**

L'Amministrazione del Comune di Bologna ha domicilio presso la sede di Piazza Maggiore, 6 - 40124 Bologna .

In sede di stipulazione del Contratto, l'Appaltatore dovrà eleggere domicilio legale presso la propria sede operativa individuata nel Comune di Bologna o in comuni contermini.

L'Operatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del DM n 145/00, a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le

assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'operatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del DM n. 145/00, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. In caso di appalto affidato ad associazione temporanea di imprese o a consorzio, l'incarico di direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL, previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui al comma 2, 3 e 4, deve essere tempestivamente notificata alla stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

## **9 RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E REFERENTE AZIENDALE**

L'Appaltatore dovrà farsi rappresentare da soggetto munito dei poteri proprio della figura del rappresentante.

Il Rappresentante dell'Appaltatore dovrà accettare l'incarico con dichiarazione scritta da consegnarsi all'Amministrazione.

Tutte le eventuali contestazioni di inadempimento fatte in suo contraddittorio avranno lo stesso valore che se fossero fatte direttamente al legale rappresentante dell'Appaltatore.

Il Rappresentante dell'Appaltatore, in caso di impedimento personale, dovrà comunicare all'Amministrazione il nominativo di un sostituto, del quale, qualora necessaria, dovrà essere presentata procura speciale, da parte dell'Appaltatore,



conferentegli i poteri per tutti gli adempimenti inerenti l'esecuzione del Contratto. Si intende in ogni caso mantenuto il domicilio legale dell'Appaltatore, così come stabilito dal Cap. 8 del presente *Capitolato Speciale di Accordo Quadro*.

È facoltà dell'Amministrazione Comunale chiedere all'Appaltatore la sostituzione del suo Rappresentante sulla base di congrua motivazione.

## **10 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI DELL'OPERATORE ECONOMICO**

In caso di fallimento o altre procedure concorsuali a cui sia sottoposto l'operatore economico, la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela del proprio interesse, della procedura prevista dall'art. 110 del D.Lgs 50/2016.

Qualora l'operatore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento o altre procedure concorsuali a cui siano sottoposte l'impresa mandataria o un'impresa mandante, trova applicazione l'art. 48 del D.Lgs 50/2016.

## **11 VARIAZIONI NELL'EROGAZIONE DEI SERVIZI E NEI LAVORI**

L'Amministrazione Comunale si riserva espressamente la facoltà di variare, mediante comunicazione scritta, il complesso delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro. Potrà pertanto, in particolare e a solo titolo esemplificativo:

- escludere in tutto o in parte una o più strade/aree o porzioni di queste dall'oggetto delle prestazioni;
- inserire in tutto o in parte una o più strade/aree o porzioni di queste all'oggetto delle prestazioni;
- ridurre/aumentare comunque le dimensioni totali del complesso patrimoniale oggetto del presente affidamento;
- escludere dall'oggetto alcune prestazioni.

Le variazioni saranno esplicitamente e congruamente motivate in relazione alle ragioni di pubblico interesse e/o pubblica utilità, nei limiti che seguono:

- dismissione o inserimento, a qualsiasi titolo, di aree, porzioni di aree o beni dall'oggetto delle prestazioni;

- cessazione di utilizzo, o modificazione dell'utilizzazione di aree o di beni che comporti una riduzione delle prestazioni richiedibili;
- qualsiasi intervento normativo che comporti una riduzione delle prestazioni.

All'Amministrazione è riservata, altresì, nei limiti consentiti dalle norme imperative in materia, la facoltà di estendere le prestazioni, segnatamente e in via solo esemplificativa, aggiungendo prestazioni analoghe, o strettamente accessorie a quelle oggetto dell'appalto, o che si rivelassero necessarie alla corretta esecuzione delle prestazioni originariamente affidate, o per l'intervento di norme nuove in materia e direttamente connesse con quelle originarie, ovvero estendendo le prestazioni già affidate per quantità o articolazione della prestazione.

Rimane in ogni caso escluso per l'Appaltatore, a tale titolo, qualsivoglia diritto di recesso o di richiedere la risoluzione del rapporto, e lo stesso rimarrà comunque obbligato all'esecuzione delle prestazioni così come variate.

Qualora l'estensione sia richiesta con riferimento a prestazioni identiche o analoghe a quelle già oggetto del Disciplinare Tecnico, il prezzo unitario delle prestazioni affidate in estensione non potrà superare quello delle prestazioni identiche o analoghe già aggiudicate in forza del presente CSA.

Rimane in ogni caso escluso per l'Appaltatore, in caso di variazione del complesso delle prescrizioni, con conseguente incremento/diminuzione dell'importo economico dell'appalto per le lavorazioni a "canone" calcolato con i prezzi indicati al cap.18 del Disciplinare Tecnico, il diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo, a qualsiasi titolo, anche risarcitorio.

La stazione appaltante ai sensi dell'art. 106, comma 12 del D.Lgs 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Per quanto non espressamente previsto si applica l'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

## **12 SUBAPPALTO**

L'eventuale subappalto è ammesso nel limite del 30% da calcolarsi con riferimento all'importo dei singoli contratti applicativi. In sede di Accordo Quadro gli operatori economici partecipanti dovranno dichiarare la volontà di avvalersi del subappalto nonché dovranno indicare la terna di subappaltatori ai sensi del comma 6 dell'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

Inoltre:

a) l'affidatario del subappalto non deve aver partecipato alla procedura per la conclusione dell'accordo quadro;

b) il subappaltatore deve essere idoneamente qualificato in relazione all'attività oggetto di subappalto;

Il concorrente in sede di accordo quadro, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice:

a) deve aver indicato, all'atto dell'offerta, i lavori o le parti di opere ovvero i servizi o le parti di servizi che intende subappaltare;

b) deve aver dimostrato l'assenza, in capo ai subappaltatori, dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/2016.

In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Per quanto non esplicitamente previsto si applica l'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

L'Appaltatore si obbliga a prevedere nei contratti con i subappaltatori e i subcontraenti lo specifico obbligo del subappaltatore ad assoggettarsi a tutti i poteri di vigilanza e controllo previsti dal Cap. 32, nonché ad inserire, ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

Non è in ogni caso da considerare affidamento a terzi l'impiego di specialisti esterni, consulenti abituali dell'Appaltatore, per lo svolgimento delle prestazioni di ingegneria, o comunque avente natura intellettuale.

L'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale all'affidamento di parte delle attività a terzi non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell'Appaltatore, che rimane l'unico e solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale delle attività affidate a terzi.

Qualora l'aggiudicatario sia un consorzio ex art. 45 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm, si precisa quanto segue:

- la richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere formulata e sottoscritta dal consorzio ovvero dalle proprie imprese esecutrici per il tramite di soggetti muniti di mandato speciale con rappresentanza dal consorzio medesimo;
- il contratto col subappaltatore dovrà essere sottoscritto dal consorzio ovvero dalle proprie imprese esecutrici per il tramite di soggetti muniti di mandato speciale con rappresentanza dal consorzio medesimo .

### **13 PIANO DELLA QUALITÀ DELL'APPALTO**

L'Appaltatore dovrà redigere un Piano della Qualità, specifico per ciascun contratto applicativo, da presentare all'Amministrazione nella sua veste definitiva entro 90 giorni naturali e consecutivi a far data dalla stipulazione del contratto o del verbale di Consegna dei lavori o dei Servizi qualora consegnati anticipatamente a norma di legge.

Tale Piano, per la sua natura intrinseca, dovrà essere costantemente aggiornato ed adeguato per tutta la durata del contratto applicativo in funzione del variare delle esigenze, e dovrà almeno contenere:

- a) gli obiettivi della Qualità da conseguire;
- b) l'attribuzione delle specifiche autorità e responsabilità per le varie fasi delle attività svolte;
- c) l'elenco, dettagli specifici, caratteristiche tecniche, modi di impiego e identificazione dei vari macchinari e attrezzature utilizzati;
- d) le particolari procedure, tempi di esecuzione, istruzioni e ordine da tenersi nell'andamento dei servizi e dei lavori;
- e) la descrizione delle modalità di controllo delle attività svolte e la modalità di restituzione dei relativi risultati;
- f) le modalità per eventuali revisioni e modifiche al Piano della Qualità durante l'esecuzione dell'appalto;
- g) le altre misure necessarie a conseguire gli obiettivi fissati;
- h) il piano delle verifiche ispettive interne previste dal Piano della Qualità.

Poiché il Piano della Qualità dovrà interfacciarsi con il Sistema Informatico di gestione, è d'obbligo l'uso di adeguate procedure informatiche per conseguire e controllare gli obiettivi del Piano.

Nella redazione del Piano della Qualità dovrà essere fatto esplicito riferimento alla pertinente serie di Norme Europee recepite dalle Norme UNI EN Serie ISO 9000.

### **14 PERSONALE ADDETTO**

L'Appaltatore è obbligato a osservare e far osservare dai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo alla direzione del Servizio.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di munire tutto il personale occupato per lo svolgimento dei servizi e dei lavori dei singoli contratti applicativi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (art. 5 L. 136/2010 e ss.mm.ii). Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento deve contenere l'indicazione del committente

Tutto il personale occupato, compresi gli eventuali lavoratori autonomi, è tenuto ad esporre detta tessera di riconoscimento.

È fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere al puntuale controllo e registrazione dell'inizio e della fine dell'attività del personale addetto all'erogazione delle prestazioni.

## **15 COPERTURA ASSICURATIVA**

L'Appaltatore sarà tenuto a produrre alla sottoscrizione del contratto idonea copertura assicurativa di Responsabilità Civile con massimale unico non inferiore a €. 10.000.000,00 (diecimilioni/00).

A tal fine, l'aggiudicatario si obbliga a stipulare (e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, suoi eventuali rinnovi o proroghe) adeguata polizza assicurativa con primaria Compagnia a copertura degli eventuali danni che l'Aggiudicatario possa arrecare all'Amministrazione comunale, ai dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, in ordine allo svolgimento di tutte le attività oggetto della presente gara, complementari, conseguenti ed accessorie.

La polizza dovrà prevedere:

A) Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui il Comune di Bologna) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni ed attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura (RCT) dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a euro 10.000.000 per sinistro e prevedere tra le altre condizioni anche:

danni a cose in consegna e/o custodia;

danni a cose di terzi da incendio;

danni subiti da persone non in rapporto di dipendenza con l'Aggiudicatario, che partecipino all'attività oggetto dell'appalto a qualsiasi titolo;

danni arrecati a terzi da dipendenti, da soci, da volontari, collaboratori e/o da altre persone – anche non in rapporto di dipendenza con l'aggiudicatario - che partecipino all'attività a qualsiasi titolo, inclusa la loro responsabilità personale;

interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione.

Carrelli e Macchine Operatrici: la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni derivanti dalla proprietà e/o uso di carrelli e/o macchine operatrici e/o semoventi, compresa la circolazione su aree non soggette alla disciplina della Legge n. 209/2005 e ss.mm.ii.

Installazione e/o Manutenzione: la garanzia comprende la responsabilità civile in capo

all'Assicurato per i danni derivanti dall'esecuzione di lavori di installazione e/o manutenzione di impianti anche all'esterno ed anche se in presenza di traffico.

Danni a condutture ed impianti sotterranei: la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni alle condutture e agli impianti sotterranei, sempreché il Contraente possa dimostrare di avere eseguito tutte le necessarie e preliminari ispezioni tecniche e controlli. Sono altresì compresi i danni causati da scavi, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 60 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, sia se eseguiti dall'Assicurato che commissionati a terzi;

#### Danni da furto

Impianti e attrezzature per la segnaletica stradale e pubblica illuminazione: La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni conseguenti a mancato o insufficiente servizio di vigilanza ed intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità di terzi.

#### Inquinamento accidentale

B) Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da Prestatori di lavoro addetti all'attività svolta (inclusi soci, volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui l'Aggiudicatario si avvalga), comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà avere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a euro 10.000.000,00 (diecimilioni) per sinistro ed euro 5.000.000,00 (cinque milioni) per persona, e prevedere, tra le altre condizioni, anche l'estensione a:

Danno Biologico

Danni non rientranti nella disciplina INAIL

Clausola di Buona Fede INAIL

Malattie professionali.

#### Polizze RCA

Inoltre per tutti i veicoli, soggetti alla disciplina del D.Lgs 209/2005, utilizzati nell'espletamento delle attività oggetto del presente appalto dovrà essere attivata copertura assicurativa RCA con un massimale non inferiore a € 10.000.000, ripartito in 8.500.000 per lesioni ed € 1.500.000 per danni a cose ed animali.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività di polizze RCT/O e RCA non esonerano l'Aggiudicatario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte - dalle coperture assicurative suddette o da quelle stipulate da eventuali subappaltatori.

L'Amministrazione sarà tenuta indenne dei danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle coperture assicurative stipulate dall'Aggiudicatario.

## **16 ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE**

Per la partecipazione alla gara per la conclusione dell'accordo quadro di cui al presente Capitolato Speciale, non è riconosciuto alcun compenso, nè rimborso spese.

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per l'espletamento delle prestazioni devono intendersi a completo carico dell'Appaltatore, a esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico dell'Amministrazione Comunale nei documenti contrattuali.

Sono in particolare a carico dell'Appaltatore gli oneri appresso indicati:

- Le spese relative alla stipulazione del contratto, quelle per le copie dei documenti e dei disegni, nonché tutte le spese per le tasse, imposte, comprese quelle di bollo e l'imposta di registro sul contratto e sugli eventuali atti accessori ed integrativi dello stesso qualora dovute.
- I diritti di segreteria a norma della Legge 8/6/62 n. 604 e successive modificazioni qualora dovuti. Gli estremi del versamento, da effettuarsi secondo le modalità previste dall'Amministrazione, vengono riportati in calce al contratto.
- Tutte le prove e i controlli ordinati dagli uffici tecnici dell'Amministrazione come definiti nel Disciplinare Tecnico.
- Le spese di bollo inerenti gli atti occorrenti per la gestione dell'appalto, dal giorno della consegna a quello della verifica finale.
- Le spese relative all'emissione delle garanzie e coperture assicurative di cui ai Cap.33 e 15.
- Le spese per l'applicazione del D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni, sulla sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
- Le spese per la gestione (recupero o smaltimento) dei rifiuti di qualsiasi tipo, presenti o prodotti, in coerenza con le specifiche previsioni dell'EPU.
- I calcoli per la determinazione dell'eventuale revisione prezzi, da sottoporre alla verifica ed approvazione dell'Amministrazione.

L'enunciazione degli obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore contenuta nei documenti contrattuali non è limitativa, nel senso che, ove si rendesse necessario affrontare obblighi e oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per l'espletamento degli obblighi contrattuali medesimi, questi sono a completo carico dell'Appaltatore, fatta esclusione di quelli di cui al successivo Cap.18.

L'Appaltatore sarà unico responsabile tanto verso l'Amministrazione che verso i terzi - di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante sia dopo l'esecuzione delle prestazioni, per colpa o negligenza tanto sua che dei suoi dipendenti e subappaltatori, o anche come semplice conseguenza delle prestazioni stesse.

In conseguenza l'Appaltatore, con la firma dell'Accordo Quadro e dei contratti applicativi resta automaticamente impegnato a:

- liberare l'Amministrazione e i suoi incaricati da qualsiasi pretesa, azione o molestia che potesse derivare loro da terzi, per i titoli di cui sopra;
- attenersi alle disposizioni che saranno emanate dall'Amministrazione nell'intento di arrecare il minimo disturbo o intralcio alla circolazione nelle aree o in vicinanza delle zone interessate dalle prestazioni appaltate, anche se ciò comporti l'esecuzione del Servizio in modo non continuativo, limitando l'attività lavorativa ad alcune aree, anche con sospensione durante alcune ore della giornata ed esecuzione in periodi ed orari determinati, anche notturni, obbligando il personale a percorsi più lunghi e disagiati;
- mantenere sui luoghi di intervento una severa disciplina da parte del personale, con l'osservanza scrupolosa delle particolari disposizioni man mano impartite e con facoltà, da parte dell'Amministrazione, di chiedere l'allontanamento di quei tecnici incaricati che non fossero, per qualsiasi motivo, graditi all'Amministrazione;
- eseguire tutte le opere provvisorie e l'installazione di segnalazioni diurne e notturne necessarie per garantire l'incolumità pubblica, con particolare riguardo ai tratti stradali interessati dall'esecuzione ed in presenza di traffico;
- sostenere gli oneri derivanti dalle particolari cautele da adottare (verifica preliminare dei tracciati delle reti esistenti, ecc.), nonché per gli eventuali rallentamenti nell'esecuzione delle attività che si rendessero necessari per la presenza di linee aeree sotto tensione, di cavi, tubazioni, manufatti speciali, ecc., relativi a servizi di interesse pubblico nel sottosuolo (fognatura, gas, acqua, telefono, elettricità, ecc.);
- fornire ed esporre sui luoghi di intervento o nelle vicinanze degli stessi cartelli (la cui tipologia, numero e dimensioni andranno concordate con l'Ufficio di cui al successivo Cap. 41) al fine di informare preventivamente la cittadinanza sullo svolgimento delle attività e limitarne quindi il disagio, senza escludere la possibilità di ricorrere ad altre forme alternative di informazione ai cittadini, ritenute volta per volta più efficaci e da attivare su indicazione specifica dell'Ufficio di cui sopra;
- esporre sui mezzi operativi appositi cartelli, da concordare con l'Ufficio di cui al successivo Cap. 40, al fine di rendere riconoscibili i mezzi impiegati;
- informare preventivamente l'Ufficio di cui al Cap.40 sulla tipologia e durata dell'intervento (data inizio e data fine lavori) e, su richiesta dell'Ufficio di cui sopra, fornire ed esporre sui luoghi di intervento cartelli (la cui tipologia, numero e dimensioni andranno concordate con lo stesso Ufficio) al fine di informare preventivamente i cittadini sullo svolgimento delle attività e limitarne quindi il disagio;



- utilizzare, per le attività dell'Appalto, personale munito di preparazione professionale e di conoscenze tecniche adeguate all'esigenza di ogni specifica attività richiesta nel *Disciplinare Tecnico*. Lo stesso personale dovrà avere conoscenza delle norme antinfortunistiche ed è tenuto all'osservanza delle norme regolamentari dell'Amministrazione e delle disposizioni che saranno impartite dall'Amministrazione.

Tutti gli oneri e obblighi sopra specificati, come gli altri indicati o richiamati nel testo del presente *Capitolato Speciale di Accordo Quadro* e del *Disciplinare Tecnico* sono compensati all'interno del servizio a "canone" e/o compresi nelle voci di Elenco Prezzi.

## **17 IMPOSTE ED ONERI FISCALI**

Il corrispettivo offerto dall'operatore economico è comprensivo di imposte e tasse, con l'eccezione dell'IVA che è a carico della stazione appaltante.

## **18 ONERI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE COMMITTENTE**

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale gli oneri per:

- IVA
- Tasse relative all'eventuale occupazione di suolo pubblico.

## **19 MODALITÀ DI ORDINAZIONE DEGLI INTERVENTI ALL'INTERNO DELL'ACCORDO QUADRO.**

Come previsto all'art.1 del presente Capitolato Speciale d'Accordo Quadro, le singole prestazioni sono affidate mediante contratti di appalto specifici che rappresentano a tutti gli effetti appendice all'Accordo Quadro previa approvazione dei relativi progetti.

## **20 SOSPENSIONI**

Qualora circostanze particolari impedissero temporaneamente la conveniente prosecuzione parziale o totale delle prestazioni su parte del patrimonio, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di ordinarne la temporanea sospensione, salvo disporre la ripresa non appena cessate le ragioni che avevano determinato tale provvedimento.

La sospensione delle prestazioni sarà disposta conformemente a quanto previsto dall'art. 107 del D.Lgs 50/2016 nonché degli artt. 10 e 23 del D.M. 49/2018.

Qualora le sospensioni abbiano come conseguenza la riduzione del corrispettivo remunerato a canone dovuto all'Appaltatore, quest'ultimo non avrà diritto ad alcun indennizzo o compenso per effetto delle riduzioni, salvo che la suddetta riduzione superi il valore del quinto complessivo contrattuale annuale. In tale ipotesi l'Amministrazione compenserà l'Appaltatore per la parte di utile atteso, forfettariamente determinato nel 10% del corrispettivo, che consegua alla riduzione del corrispettivo superiore al quinto. In tal caso il compenso verrà conguagliato alla scadenza del pagamento successivo a quella del periodo in cui si sono verificate le sospensioni. L'eventuale riduzione del compenso discendente dalle dette sospensioni, verrà calcolata in applicazione dei prezzi unitari desunti dalle condizioni economiche di aggiudicazione.

Nel caso la sospensione abbia riguardo attività di manutenzione straordinaria su richiesta, remunerata a misura, la durata delle sospensioni sarà calcolata come proroga dei termini di consegna previsti.

La sospensione delle prestazioni può essere disposta dall'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento, con comunicazione scritta.

## **21 MODIFICA DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disporre nei singoli contratti applicativi modifiche dei termini contrattuali:

a) per sospensione di cui al Cap. 20;

b) nell'eventualità di cause di forza maggiore, ivi comprese quelle dovute a provvedimenti delle pubbliche autorità e dalle stesse tempestivamente segnalate, che rendano temporaneamente impossibile la prosecuzione del Servizio o ne rallentino l'esecuzione, oppure scioperi relativi a vertenze nazionali attinenti l'attività lavorativa dell'Appaltatore. Sono esclusi quindi gli scioperi dipendenti da vertenze locali e aziendali. Rimane fermo l'obbligo per l'Appaltatore di approntare preventivamente tutte le misure, gli accorgimenti, le soluzioni tecniche necessarie a escludere qualsiasi evento sospensivo o a ridurre gli effetti.

c) per le prestazioni extra-canone:

- ogni qualvolta si verifichi una circostanza che, possa dar diritto a spostamento dei termini di ultimazione, l'Appaltatore è tenuto a presentare all'Amministrazione Comunale, a pena di decadenza, domanda di proroga scritta. Le domande devono essere sempre debitamente motivate e documentate.
- accertato il diritto dell'Appaltatore, l'Amministrazione Comunale stabilisce l'entità della proroga, salva la facoltà dell'Appaltatore di formulare le proprie eccezioni, da comunicarsi per iscritto.

- Le penali previste per il caso di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni sono applicate con riferimento ai termini come sopra stabiliti, tenendo conto degli eventuali spostamenti riconosciuti in relazione alle cause sopra indicate.

Le prestazioni in corso, relative alla manutenzione ordinaria/straordinaria, alla data di scadenza dell'Accordo Quadro dovranno essere concluse entro le date stabilite nei singoli ordini di lavoro.

## **22 DIVIETO DI SOSPENDERE O DI RITARDARE LE PRESTAZIONI**

L'Appaltatore non può sospendere o ritardare le prestazioni oggetto del singolo contratto applicativo con sua decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con l'Amministrazione Comunale.

La sospensione o il ritardo delle prestazioni per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale grave e tale da motivare la risoluzione del Contratto per fatto dell'Appaltatore qualora questi, dopo la diffida a riprendere le attività entro il termine intimato dall'Amministrazione Comunale a mezzo telefax seguito da raccomandata A.R., non abbia ottemperato.

In tale ipotesi restano a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri e le conseguenze derivanti da tale risoluzione.

## **23 CONTESTAZIONI – CONTRADDITTORIO**

### **23.1 CONTESTAZIONI**

Tutte le eccezioni che l'Appaltatore intenda formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Responsabile del Procedimento e debitamente documentate.

Detta comunicazione deve essere fatta entro sette giorni lavorativi dalla data in cui l'Appaltatore ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento dell'Amministrazione Comunale che si intende contestare. La contestazione, ove ciò non sia stato svolto immediatamente, deve essere illustrata e documentata nei dieci giorni successivi. Qualora l'Appaltatore non espliciti le sue doglianze nel modo e nei termini sopra indicati esso decade dal diritto di farle valere.

### **23.2 CONTRADDITTORIO**

Ciascuno dei contraenti può aderire alla richiesta dell'altro di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto impeditivo verificatosi durante l'esecuzione del Contratto; la richiesta fatta dall'Amministrazione è vincolante per l'Appaltatore.

In ogni caso la richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora constatabile.

In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva da parte dell'Appaltatore, le conseguenze derivanti dell'omissione graveranno su quest'ultimo.

L'Appaltatore deve segnalare, in particolare e tempestivamente, ogni irregolarità riscontrata nell'esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza, ma che possono interferire con la sua attività o condizionarla.

## **24 RISERVE E RECLAMI**

Con riferimento ad eventuali riserve, si richiama quanto disposto dall'art. 21 del D.M. 49/2018.

A tal proposito si precisa che:

L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del Direttore dei Lavori e/o DEC, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto/concessione idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

## **25 ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI**

Le prestazioni oggetto dei contratti applicativi devono essere ultimate entro i termini contrattuali; detti termini si intendono tassativi ed essenziali.

Quando riterrà di aver portato a compimento le prestazioni, e comunque al termine di ogni periodo di pagamento periodico, l'Appaltatore sottometterà i risultati delle prestazioni all'eventuale verifica di regolarità.

Qualora l'Amministrazione Comunale rilevasse errori o deficienze, l'Appaltatore procederà alle correzioni e ai rifacimenti e sottoporrà un nuovo risultato all'Amministrazione Comunale per l'approvazione.

Il periodo di tempo necessario per le correzioni e rifacimenti non influirà sul termine di ultimazione delle prestazioni, così come i tempi per la loro successiva approvazione; pertanto l'Appaltatore, indipendentemente dalla necessità delle correzioni o dai rifacimenti, dovrà comunque rispettare i termini di esecuzione.

## **26 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E DEI CONTRATTI APPLICATIVI- RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE DALL'ACCORDO QUADRO E DAI CONTRATTI APPLICATIVI**

### **26.1 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO QUADRO**

L'Amministrazione, fermo restando la risoluzione dell'Accordo Quadro qualora emergano circostanze tali da determinare il venir meno dei requisiti generali previsti ai sensi di legge, si riserva la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro nel caso in cui l'Appaltatore, senza giustificato motivo, non si renda disponibile per la stipula dei contratti applicativi, salvi casi di comprovata forza maggiore;

### **26.2 RISOLUZIONE DEI CONTRATTI APPLICATIVI**

L'Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di risolvere i singoli contratti applicativi derivanti dall'Accordo Quadro, ferma restando la risoluzione degli stessi in presenza di cause di risoluzione generali dell'Accordo Quadro di cui sopra, in presenza delle seguenti ulteriori cause risolutive anche ai sensi dell'art. 1456 c.c.:

- nel caso in cui l'Appaltatore non si presenti alla consegna o non dia inizio alle prestazioni inerenti gli interventi proposti dalla Stazione appaltante, salvi casi di comprovata forza maggiore;
- nel caso previsto dal Cap. 22 del presente CSA;

- nel caso di subappalto non autorizzato;
- nel caso di inadempimenti nello svolgimento delle prestazioni che comportino l'applicazione di una o più penali che risultino pari o superiori al 10 % (dieci per cento) dell'importo del contratto applicativo.

Con riferimento al Contratto applicativo n.1 si terrà in considerazione l'importo annuale dell'appalto.

In tali ipotesi l'Amministrazione dovrà dare comunicazione all'Appaltatore, entro trenta giorni dal momento in cui ne ha acquisito conoscenza, dell'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva. Il mancato esercizio della facoltà non comporta in alcun modo rinuncia ad alcuna pretesa risarcitoria, né a proporre domanda di risoluzione in via ordinaria.

L'Appaltatore potrà, entro i successivi dieci giorni dalla comunicazione predetta, presentare le proprie giustificazioni scritte anche a seguito di contraddittorio personale fra le parti.

Entro il termine di ulteriori trenta giorni l'Amministrazione comunicherà la propria decisione in ordine alla facoltà risolutiva.

Avvenuta la risoluzione, l'Amministrazione comunicherà all'Appaltatore la data in cui deve aver luogo la consegna della frazione delle prestazioni eseguite.

L'Appaltatore sarà obbligato all'immediata consegna delle prestazioni nello stato in cui si trovano. La consegna avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento delle varie prestazioni eseguite e della loro regolare esecuzione. Avvenuta la consegna, si darà corso alla compilazione dell'ultima situazione delle prestazioni, al fine di procedere al conto finale di liquidazione.

L'Amministrazione Comunale si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto; comunque l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.

In caso di risoluzione di un contratto applicativo l'Amministrazione potrà procedere ad affidare la prestazione oggetto dello stesso tramite autonoma procedura di gara al di fuori dell'Accordo Quadro.

### **26.3 RECESSO DALL'ACCORDO QUADRO E DAI CONTRATTI APPLICATIVI**

L'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016, si riserva il diritto di recedere dall'Accordo Quadro e/o dai singoli contratti applicativi in qualsiasi momento, previa formale comunicazione, assegnando all'Appaltatore un preavviso di almeno 60 giorni.

In caso di recesso da uno dei contratti applicativi derivanti dall'Accordo Quadro l'Amministrazione sarà tenuta a riconoscere all'Appaltatore, il pagamento dei lavori eseguiti o delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Quanto sopra verrà riconosciuto a tacitazione integrale di ogni pretesa dell'Appaltatore.

In qualsiasi caso di scioglimento anticipato del rapporto, previsto a qualsiasi titolo da qualsiasi norma contrattuale, l'Amministrazione avrà facoltà di imporre all'Appaltatore, ferma restando l'applicazione delle sanzioni e salva ogni pretesa risarcitoria, la prosecuzione delle prestazioni anche in via o misura parziale, fino al subentro del successivo o dei successivi appaltatori. Tale prosecuzione non potrà essere imposta per un periodo superiore a sei mesi dal perfezionamento della causa di scioglimento.

In caso di recesso dall'Accordo Quadro, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto previsto al comma 2 del presente articolo con riferimento ai contratti applicativi già stipulati ed in corso. Con riferimento al rapporto contrattuale derivante dall'Accordo Quadro, è esclusa qualsiasi forma di indennizzo a favore del soggetto aggiudicatario, il quale non potrà pertanto avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione.

### **27 NORME DI SICUREZZA**

Per le specifiche caratteristiche dell'appalto, gli interventi di manutenzione non sono puntualmente predeterminabili nel numero né nella singola consistenza; conseguentemente essi dovranno essere eseguiti sulla base delle esigenze manifestate dall'utenza, ovvero ordinati specificamente di volta in volta dall'Amministrazione.

Per ogni intervento manutentivo dovrà comunque essere garantita la concreta e fattiva applicazione delle misure di sicurezza a tutela della prevenzione infortuni e salute dei lavoratori e degli addetti presenti nei luoghi di lavoro. Tale applicazione dovrà essere

garantita attraverso le specifiche contenutistiche della normativa previgente ed in particolare del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. .

In particolare:

1. Per gli interventi manutentivi rientranti nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. si possono presentare due sottocasi:

- situazioni che non richiedono la nomina dei coordinatori per la sicurezza (vedi punto 27.2 seguente);
- situazioni che richiedono la nomina dei Coordinatori per la Sicurezza e la presenza del Piano di Sicurezza e Coordinamento (in sigla PSC – vedi punto 27.3 seguente).

2. Per gli interventi manutentivi esclusi dal campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. si provvede all'attuazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08.

Ogni intervento sarà preceduto da un permesso di lavoro, esso sarà valutato e autorizzato (se sussistono le condizioni) dall' UTR mediante una autorizzazione all'inizio delle attività.

Si fa eccezione per i lavori di somma urgenza ed alcune tipologie di lavoro ricorrenti, caratterizzate da una omogeneità di lavorazioni e dall'assenza di rischi particolari, in tal caso l'impresa potrà presentare un unico specifico PERMESSO DI LAVORO GENERALE (PDLG), nel quale sarà specificata l'area o la porzione di rete stradale interessata dalle lavorazioni ed il lasso di tempo entro il quale si svolgono tali lavorazioni.

Si rimanda all'All. A13 - "Documento generale per la gestione della sicurezza e salute sul lavoro" per ulteriori approfondimenti.

## **27.1 INTERVENTI FUORI CAMPO DI APPLICAZIONE DEL TITOLO IV DEL D.Lgs. 81/2008**

Nelle attività manutentive, che esulano dal campo di applicazione del Titolo IV del predetto D.Lgs n.81/2008, si provvede all'attuazione dell'art. 26 dello stesso in quanto il patrimonio stradale comunale è nella disponibilità giuridica, per cui sussistono dei rischi interferenziali tra le attività da svolgere e l'ambiente esterno e viceversa che devono essere governati tramite strumenti che permettano tempestività ed operatività che ben si ritrova nell'utilizzo del permesso di lavoro PdL.

L'Appaltatore deve inoltre osservare i contenuti degli allegati A.12 "Piano di Sicurezza e Coordinamento – Documento generale"; A.13 Documento generale per la gestione della sicurezza e salute sul lavoro – Applicazione del Titolo I e/o Titolo IV D.L.gs. n.81/2008 agli interventi manutentivi"; A.13 parte relativa al "Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI)" sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro del Comune di



Bologna relativi al patrimonio stradale oggetto di appalto, prodotti dall'Amministrazione e messi a disposizione dell'Appaltatore con i relativi aggiornamenti.

## **27.2 INTERVENTI IN APPLICAZIONE DEL TITOLO IV DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I., SENZA**

### **L'OBBLIGO DI NOMINA DEL C.S.P. E DEL C.S.E.**

Per tutti gli interventi manutentivi rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.,(interventi di Tipo A1 dell' Allegato A13) l'impresa esecutrice operante nei luoghi di lavoro dell'appalto dovrà redigere il proprio Piano Operativo di Sicurezza (in sigla POS), mentre quando saranno presenti due o più imprese esecutrici (interventi di Tipo A2 dell' Allegato A13) si provvederà alla nomina di un coordinatore per l'esecuzione dei lavori (in sigla CSE) e le imprese presenteranno un POS aggiornato in linea con le indicazioni del CSE ed il PSC-G da egli reso attuale alle esigenze specifiche.

Per tutti i casi in cui, pur svolgendo lavorazioni rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., non vi è l'obbligo di nomina del C.S.P. (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione) e C.S.E. (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione), ovvero nei casi di interventi di Tipo A1 (ovvero ricadenti nell'ambito del Titolo IV del D.Lgs 81/08 ma con una sola impresa impegnata) ogni impresa esecutrice dovrà realizzare il Piano Operativo per la Sicurezza di carattere generale; tale documento dovrà contenere i rischi e le relative misure preventive e protettive delle lavorazioni tipologiche previste nelle attività manutentive normalmente svolte da ogni impresa (denominati, per semplicità, "Piani Operativi della Sicurezza generali").

In questi casi, i rischi legati alla contestualizzazione ambientale tipologica degli interventi manutentivi da realizzare (Art.26 del D.Lgs. 81/2008) sono individuati dalla committenza nel "DUVRI" contenente le informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti negli ambienti di lavoro del Comune di Bologna relativi al patrimonio stradale oggetto di appalto (prodotto dalla committenza e messo a disposizione dell'Appaltatore con i relativi aggiornamenti - vedi Allegato A.13), mentre i rischi di lavorazione di ogni impresa esecutrice saranno definiti nei "POS generali".

Ogni impresa esecutrice che opera per l'esecuzione dell'appalto è inoltre tenuta a rispettare e far rispettare ai propri operatori, i contenuti dei "*Piani Operativi della Sicurezza*", di carattere generale da loro stesse predisposti.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese ad esso affiliate ed operanti nei diversi luoghi di esecuzione delle attività manutentive, al fine di rendere i Piani di Sicurezza sopra richiamati compatibili tra loro e coerenti con il documento delle informazioni dettagliate presentato dall'Amministrazione e con il documento dei rischi di lavorazione presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di

raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o al consorzio stesso.

### **27.3 INTERVENTI IN APPLICAZIONE DEL TITOLO IV DEL D.LGS. 81/2008 E S.M.I., CON OBBLIGO DI NOMINA DEL C.S.P. E DEL C.S.E.**

Nei casi di interventi di tipo A2 dell'all.A13, ovvero con la presenza anche non contemporanea di due o più imprese, a valle dell'inoltro da parte dell'impresa del PdL, l'appaltatore riceverà lo specifico Piano di Sicurezza (che potrà essere un PSC-Semplificato che aggiorna il PSC-Generale, prodotto dalla committenza) e verrà informato dell'avvenuta nomina del Coordinatore per la Sicurezza in Esecuzione.

Conseguentemente l'Impresa esecutrice predisporrà, il Piano Operativo di Sicurezza specifico, attinente le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione dello specifico cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

Il POS verrà trasmesso al Coordinatore della Sicurezza per l'esecuzione che ne verificherà l'idoneità, in applicazione dei contenuti minimi dell'allegato XV del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'Appaltatore si farà dunque carico di far predisporre il POS alla ditta esecutrice interessata allo specifico cantiere oggetto del PSC, da considerare come Piano complementare di dettaglio del PSC predisposto dall'Amministrazione.

### **27.4 NORME GENERALI PER LA SICUREZZA**

Per quel che riguarda l'applicazione complessiva della sicurezza nei lavori di manutenzione dell'appalto, siano essi gestiti attraverso i contenuti del Titolo I o del Titolo IV D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., l'Appaltatore dovrà comunque eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro indicate nel D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Tutte le lavorazioni che verranno eseguite sulle arterie stradali di qualsiasi caratteristica e indicate nell'oggetto del presente capitolato, dovranno inoltre rispettare puntualmente i contenuti del vigente Codice della Strada, dei relativi regolamenti attuativi e di ogni altra norma connessa, specie in materia di sicurezza.

L'appaltatore deve pertanto osservare e far osservare ai propri associati, nonché a terzi presenti sui luoghi nei quali si effettuano le prestazioni, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre, di propria iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in tutte le attività di manutenzione contrattuali.

## **28 OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DEI CAPITOLATI**

L'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme, prescrizioni e contenuti:

- nel Contratto di Accordo Quadro;
- nel presente Capitolato Speciale di Accordo Quadro;
- nel Disciplinare Tecnico di Accordo Quadro e relativi allegati;
- nel Contratto Applicativo relativo al singolo affidamento;
- nella documentazione Tecnica relativa al singolo Contratto Applicativo.

Inoltre l'Appaltatore è tenuto all'osservanza delle leggi, regolamenti, disposizioni e circolari governative, prefettizie, regionali, comunali e di ogni altra autorità legalmente riconosciuta, che comunque abbiano attinenza con l'oggetto del presente Accordo Quadro, siano esse in vigore all'atto dell'*Offerta*, siano esse emanate durante il corso dei lavori o delle prestazioni.

Per quanto attiene alle prestazioni di cui all'attività ordinaria a "canone" e di cui alle prestazioni di extra-canone e del "Servizio neve" di cui al Disciplinare Tecnico, verrà applicata la disciplina prevista dal D.Lgs. 50/2016 in materia di esecuzione di servizi e di lavori.

Si richiamano inoltre le disposizioni non abrogate previste dal D.P.R. 207/2010, dal Decreto 7 marzo 2018, n. 49, nonché quelle contenute nel Capitolato Generale D'Appalto approvato con D.M. 145/2000.

In particolare si rammenta l'applicabilità di tutti i rilevanti atti regolamentari assunti dal Comune Committente fra i quali, solo a titolo esemplificativo:

- RUE,
- Regolamento di Polizia Urbana,
- Regolamento per l'esecuzione di interventi nel sottosuolo stradale di proprietà comunale,
- Regolamento comunale del verde pubblico e privato.

La sottoscrizione del Contratto di Accordo Quadro e dei singoli Contratti Applicativi da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle suddette norme e di loro incondizionata accettazione.

## **29 ESECUZIONE DELL'APPALTO**

### **29.1 NORME PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI E DEI LAVORI**

L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro dovrà avvenire con modalità e termini tali da arrecare il minimo ragionevole pregiudizio all'utilizzazione del patrimonio dell'Amministrazione, in relazione alla tipologia ed all'entità degli interventi.

Nell'esecuzione delle prestazioni l'Appaltatore dovrà osservare scrupolosamente le buone regole dell'arte e impiegare attrezzatura di ottima qualità e appropriata agli impieghi.

La saltuaria presenza nei luoghi di lavoro del personale di direzione e sorveglianza dell'Amministrazione non esonera in alcun modo l'Appaltatore dalla responsabilità circa la perfetta esecuzione delle prestazioni, ancorché i difetti che venissero poi riscontrati fossero stati riconoscibili durante l'esecuzione e ancora nel caso in cui tale esecuzione fosse stata approvata. Si stabilisce, infatti, che l'onere dell'Appaltatore è quello della perfetta esecuzione in relazione alle esigenze e nessuna circostanza potrà mai essere opposta a esonero o ad attenuazione di tale responsabilità.

L'Amministrazione comunale committente si riserva quindi la più ampia facoltà di indagine e vigilanza e, conseguentemente, di provvedere all'applicazione delle sanzioni contrattuali, in qualsiasi momento, anche posteriore all'esecuzione delle prestazioni.

In casi particolari l'Amministrazione comunale committente, ove ciò sia ritenuto necessario:

- al fine di evitare intralcio alle attività dell'Amministrazione medesima,
- al fine di evitare significativo disagio ai cittadini utenti,
- ovvero, comunque al fine di adeguare l'esecuzione alle speciali caratteristiche della prestazione,

potrà richiedere di eseguire le prestazioni anche di notte o nei giorni prefestivi, festivi o in particolari periodi dell'anno, senza che lo stesso possa pretendere compensi supplementari o indennizzi a qualsiasi titolo.

## **29.2 MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DI INTERVENTI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE**

La segnalazione della necessità di interventi di manutenzione potrà essere effettuata, per iscritto come per telefono, nei confronti dell'Appaltatore, secondo le disposizioni contenute nelle specifiche del *Disciplinare Tecnico*.

L'Appaltatore, ricevuta la segnalazione, ne dà immediatamente comunicazione all'Amministrazione, con la conferma che procederà al relativo intervento secondo le condizioni e le specifiche tecniche della rispettiva Attività e nel rispetto degli adempimenti previsti in materia di sicurezza (Cap. 27).

Ove ritenga che la segnalazione non comporti un obbligo di intervento, o comunque non rientri nell'oggetto contrattuale, informa di tale valutazione l'Amministrazione, contemporaneamente alla comunicazione della segnalazione medesima.

Nelle diverse ipotesi in cui, all'atto della segnalazione di intervento, l'Appaltatore ritenga che l'attività da compiersi, pur ricompresa nell'oggetto contrattuale, non rientri fra quelle disciplinate dal sistema a "canone", dovrà chiaramente esplicitarne i motivi, indicare la soluzione, preventivarne l'onere quantificando l'importo con i prezzi a misura previsti nell'Elenco Prezzi, trasmettendo prontamente all'Ufficio di cui al successivo Cap. 40 una scheda contenente tutte le indicazioni citate.

Nelle predette ipotesi l'Amministrazione, valutato ogni singolo caso, potrà comunque ordinare l'esecuzione dell'intervento all'interno delle prestazioni a canone, indicandone eventuali limiti e finalità.

Ove l'Appaltatore ometta di dare corso all'esecuzione così ordinata, sarà applicata, per ogni singola ipotesi, una penale contrattuale come definito nei vari capitoli del *Disciplinare Tecnico*.

Gli interventi da compiersi con corrispettivo a misura/extracanone dovranno sempre essere ordinati dall'Ufficio di cui al successivo Cap. 41 in forma scritta, attraverso la compilazione e l'emissione di un Ordinativo nel quale dovrà essere indicato il contenuto dell'attività richiesta, la durata presunta e la data entro la quale l'intervento dovrà essere ultimato.

### **29.3 CONSEGNA DELLE ATTIVITÀ**

Le prestazioni, a "canone" e del "Servizio neve" hanno inizio a far data dal verbale di consegna del servizio di cui al Cap. 3 del presente C.S.A..

### **29.4 TEMPI E TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ**

I termini di esecuzione delle Attività sono stabiliti come segue, fermi restando i termini finali di cui al Cap. 3 del presente C.S.A.:

Con riferimento alle Attività del Contratto applicativo n. 1:

a) Per tutte le Attività nel loro complesso, affidate con corrispettivo a "canone", i termini iniziali sono dati dalla redazione del Verbale di Consegna e il termine finale è quello stabilito al Cap.3:

- qualora le singole attività o prestazioni prevedessero interventi di manutenzione riparativa, ogni intervento dovrà essere realizzato nel minor tempo possibile dall'avvenuta comunicazione della richiesta o della segnalazione, secondo quanto previsto dal *Disciplinare Tecnico* e dovrà essere eseguito con continuità non essendo consentita alcuna interruzione;
- qualora le singole Attività prevedessero interventi di manutenzione programmata (segnaletica...), ogni intervento dovrà essere iniziato e concluso, senza interruzione, entro il

tempo previsto dall'Appaltatore nella sua programmazione, così come previsto dal Disciplinare Tecnico.

b) Per le Attività extra-canone, in quanto attività da eseguire su richiesta, il termine iniziale e quello finale saranno stabiliti nell'Ordinativo, redatto in forma scritta, recante i termini e le modalità di esecuzione.

Con riferimento alle Attività del Contratto applicativo n. 2:

a) Per tutte le Attività nel loro complesso i termini iniziali sono dati dalla redazione del Verbale di Consegna e il termine finale è quello stabilito al Cap.3.

Con riferimento alle Attività oggetto dei successivi affidamenti, i termini iniziali e finali saranno stabiliti nel singolo Contratto Applicativo, redatto in forma di scrittura privata, recante i termini e le modalità di esecuzione.

### **30 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI – OBBLIGHI EX LEGE**

#### **30.1 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI**

L'Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nelle prestazioni costituenti l'oggetto dell'Appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, applicabili alla data dell'*Offerta* alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche e integrazioni e in genere da ogni altro Contratto collettivo successivamente stipulato per le rispettive categorie, anche se l'Appaltatore non aderisce alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo le scadenze e fino alla loro sostituzione.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Amministrazione Comunale Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti, per apposita garanzia dell'adempimento degli obblighi dell'Appaltatore in materia, entro il limite dei debiti a tale titolo imputabili all'Appaltatore, qualora risulti, da denuncia dell'Ispettorato del Lavoro o di organi sindacali, che l'Appaltatore sia inadempiente per quanto riguarda l'osservanza:

1) delle condizioni normative di cui sopra;

2) delle norme, sia di legge sia di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, malattie e infortuni, ecc.);

3) del versamento di qualsiasi contributo che le leggi e i contratti collettivi di lavoro impongano di compiere al datore di lavoro, al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni familiari, contributi cassa edile, ecc.).

La sospensione di cui sopra sarà operativa fino a quando non sia accertato che sia corrisposto quanto dovuto e che la vertenza sia stata definita.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento, l'Appaltatore non può opporre alcuna eccezione all'Amministrazione Comunale Committente, neanche a titolo di risarcimento danni o di interessi di qualsivoglia natura.

Qualora l'Appaltatore non provveda entro il dodicesimo mese dall'inizio di questa procedura a sanare ogni pendenza in merito alla vertenza, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto.

Qualora per inadempienza retributiva dell'appaltatore e/o del subappaltatore l'Amministrazione sia tenuta all'intervento sostitutivo di cui all'art. 30 comma 6 del D.lgs 50/2016, fatta salva l'applicazione di eventuali penali, oltre alle retribuzioni erogate saranno a carico dell'appaltatore tutte le spese connesse, nessuna esclusa, che si dovessero rendere necessarie a dare esecuzione a quanto previsto dal Regolamento Generale (consulenti amministrativi e del lavoro, etc...).

## **30.2 OBBLIGHI EX LEGE**

L'Appaltatore si obbliga a osservare tutte le disposizioni e ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti i lavoratori.

Tutti i lavoratori suddetti devono essere assicurati presso l'I.N.A.I.L. o comunque presso il rispettivo Istituto competente contro gli infortuni sul lavoro e presso l'I.N.P.S. o comunque presso il rispettivo Istituto competente, per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.

All'uopo si precisa che l'Appaltatore deve trasmettere all'Amministrazione, entro il quindicesimo giorno precedente ad ogni scadenza di pagamento, l'elenco nominativo del personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso gli Enti sopra citati e la dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi; rimane salvo il potere dell'Amministrazione di richiedere le stesse informazioni in qualsiasi momento dell'Appalto.

Qualora l'Amministrazione riscontrasse, o venissero denunciate da parte dell'Ispettorato del Lavoro, violazioni alle disposizioni sopra elencate, si riserva, fermo restando tutte le altre conseguenze previste dal presente Capitolato, altresì il diritto insindacabile di sospendere i pagamenti, nella misura equivalente al relativo debito a

questi titoli, sino a quando l'Ispettorato del Lavoro non abbia accertato che ai lavoratori dipendenti sia stato corrisposto il dovuto, ovvero che la vertenza sia stata risolta.

Qualora l'Appaltatore non provveda entro il 12° mese dall'inizio di questa procedura a sanare ogni pendenza in merito alla vertenza, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto.

La sospensione o il ritardo dei pagamenti predetti non comportano in capo all'Appaltatore alcun diritto risarcitorio, indennitario o qualsivoglia titolo, neanche quale pretesa di interessi.

Con riferimento ai pagamenti al subappaltatore si procederà in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs 50/2016.

### **31 CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE**

L'Amministrazione si riserva la più ampia facoltà di sorveglianza, verifica e controllo degli impegni contrattuali e dell'operato dell'Appaltatore nello svolgimento delle attività previste, al fine di garantirne la rispondenza al *C.S.A.* ed al *Disciplinare Tecnico* valutando la compatibilità dei risultati raggiunti con gli obiettivi prefissati.

L'attività di controllo verterà soprattutto sui risultati attesi con il presente appalto, senza per questo escludere verifiche sulle singole attività operative, gestionali ed amministrative.

La forma e la metodologia dei controlli, sarà preventivamente comunicata all'Appaltatore e potrà variare nel corso dell'appalto a discrezione dell'Amministrazione.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'Amministrazione potrà:

- procedere in qualsiasi momento ad ispezioni presso i luoghi di esecuzione delle prestazioni senza obbligo di preavviso, ma avendo cura di non ostacolare l'esercizio dell'attività dell'Appaltatore;
- svolgere tutte le verifiche ed i collaudi necessari all'accertamento della regolare conduzione o conclusione delle prestazioni, in qualsiasi momento salvo adeguato preavviso;
- svolgere tutte le verifiche ed i collaudi sui materiali utilizzati, necessari all'accertamento del rispetto della normativa vigente e di quella richiamata negli allegati contrattuali;
- acquisire tutte le informazioni disponibili presso l'Appaltatore e connesse direttamente come indirettamente all'esecuzione dell'Appalto, anche mediante presa visione o acquisizione di copia di ogni documentazione contabile, amministrativa o tecnica, fermo restando l'obbligo di mantenere la riservatezza in ordine alle informazioni così acquisite;



•richiedere all'Appaltatore relazioni in forma scritta in ordine allo stato delle prestazioni e/o agli assetti economici, finanziari o tecnici dell'impresa riferiti allo specifico appalto.

Al tempo stesso l'Appaltatore rimane tenuto, secondo correttezza e buona fede, a fornire tutta la necessaria collaborazione verso l'Amministrazione nell'esercizio della sua attività di vigilanza e controllo, in generale conformando e adeguando la propria attività secondo forme tali da rendere efficace ed effettiva l'attività di vigilanza dell'Amministrazione e, in particolare, adempiendo scrupolosamente alle specifiche previsioni contenute, per ciascuna Attività, nel *Disciplinare Tecnico*.

Fermo restando le predette prescrizioni di cui al *Disciplinare Tecnico*, l'Appaltatore rimane comunque tenuto a organizzare la propria attività e ad approntare adeguati strumenti informativi al fine di assicurare all'Amministrazione la disponibilità più sollecita, continua, analitica ed esaustiva di tutte le informazioni relative allo stato di esecuzione delle prestazioni, dei rapporti contabili e finanziari.

Le operazioni di "contestazione" e/o di "contraddittorio" sono regolate come al Cap. 23 del C.S.A..

## **32 GARANZIE**

In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, le garanzie di seguito riportate dovranno essere presentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti, fermo restando la responsabilità solidale fra imprese.

### **32.1 GARANZIA DEFINITIVA**

Al momento della sottoscrizione del presente Accordo Quadro, la ditta aggiudicatrice dovrà costituire apposita cauzione definitiva, pari al **10%** dell'importo massimo stimato del presente Accordo Quadro, nei modi e nelle forme di cui all'art. 103 del D.Lgs 50/2016, fatti salvi eventuali aumenti o riduzioni ai sensi di legge.

La garanzia definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia definitiva, costituita ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016, è fissata nella misura del 10% dell'importo contrattuale nel caso in cui il ribasso offerto in sede di gara non superi il limite del 10%. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10

per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'aggiudicazione, l'incameramento della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia definitiva, secondo quanto previsto dal comma 4 dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2, del Codice Civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei singoli contratti applicativi, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia definitiva può essere ridotta in applicazione di quanto disposto dal comma 7 dell'art 93 del D.Lgs 50/2016, così come richiamato dal citato decreto art 103 c. 1 ultimo periodo.

### **32.2 GARANZIA ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI, ASSISTENZIALI E ASSICURATIVI DEI DIPENDENTI**

Su ogni pagamento in acconto verrà operata una ritenuta nella misura dello 0,50% sull'importo netto fatturato, a garanzia dell'adempimento da parte dell'Appaltatore delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

Tali ritenute, ove gli enti previdenziali ed assicurativi (compresa la cassa edile) non abbiano comunicato inadempienze all'Amministrazione, saranno svincolate in sede di erogazione dell'ultima rata annuale.

In caso di inadempienza, l'Amministrazione disporrà il pagamento a favore degli stessi enti che ne abbiano fatto richiesta nelle forme di legge, deducendone l'importo delle ritenute di cui sopra.

## **33 FORZA MAGGIORE**

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati da cause eccezionali e imprevedibili, per le quali l'Appaltatore non abbia ommesso le cautele atte a evitarli.

I danni che dovessero derivare a causa dell'arbitraria esecuzione delle prestazioni in regime di sospensione, non potranno mai essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale altresì è obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati all'Amministrazione.

I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere denunciati all'Amministrazione entro cinque giorni dall'inizio del loro avverarsi, in forma scritta, sotto pena di decadenza dal diritto di risarcimento.

Rimangono escluse dai danni riconducibili alla presente norma contrattuale:

- I danni alle attrezzature, beni strumentali, opere provvisorie, materiali non ancora posti in opera;
- I danni derivanti dalla sospensione, ritardo o interruzione definitiva, anche parziale, dei pagamenti o comunque riconducibili alla cessazione, anche parziale, del diritto al corrispettivo da parte dell'Appaltatore.

## **34 PREZZI**

Per le prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro valgono i prezzi derivanti dall'applicazione del ribasso offerto dall'Appaltatore in fase di gara.

Sotto il profilo della tipologia del corrispettivo, le attività oggetto dell'Appalto sono remunerate così come classificate al Cap. 2 ed analiticamente descritte nel *Disciplinare Tecnico*.

Con la sottoscrizione del Contratto l'Appaltatore dichiara espressamente di aver tenuto conto, nella propria *Offerta*, di tutti gli oneri a suo carico previsti nel presente *Capitolato Speciale di Accordo Quadro* e nel *Disciplinare Tecnico*, nessuno escluso o eccettuato, comprese le normali aliquote per spese generali e utile di impresa.

Si precisa che i prezzi unitari assegnati a ciascun lavoro, servizio e fornitura, sono comprensivi delle spese generali e dell'utile dell'impresa e compensano ogni opera, materiale, prestazione e lavoro principale ed accessorio, provvisoria o permanente, tempi per gli spostamenti verso e dai luoghi di lavoro, materiali e spesa per mezzi e carburanti e quant'altro necessario per gli stessi. Sono altresì previsti e compensati tutti gli oneri derivanti dalle eventuali certificazioni sulla qualità dei materiali posti in opera e sulla corretta installazione di elementi ed impianti. Non sono previste maggiorazioni per attività di coordinamento.

## **35 NUOVI PREZZI**

Ove si verifici in corso d'opera la necessità di eseguire categorie di prestazioni non previste nel presente Accordo Quadro, saranno determinati nuovi prezzi raggugiandoli, se possibile, a quelli di prestazioni analoghe comprese nel Contratto, ovvero – quando ne sia impossibile in tutto o in parte l'assimilazione – ricavandoli da nuove analisi effettuate con gli elementi di costo validi alla data dell'*Offerta*.

## **36 PAGAMENTI**

### **36.1 CONTABILITÀ**

La contabilità di tutte le attività previste in contratto, sia a canone che "extra canone" dovrà essere mantenuta separata e distinta. Dovranno pertanto necessariamente essere emesse, con le modalità e le scadenze di cui al punto successivo punto 36.2, fatture separate e distinte per le prestazioni di vario tipo.

## **36.2 FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

Tutti i pagamenti, ad eccezione di quanto stabilito per il "Servizio Neve", contemplati dal presente capitolato avvengono, a prescindere dalla data di inizio del contratto, secondo stati di avanzamento trimestrali al:

- **31 marzo;**
- **30 giugno;**
- **30 settembre;**
- **31 dicembre.**

Entro il quarantesimo giorno successivo al termine del periodo trimestrale precedente, il DEC, previa verifica della regolarità di tutte le prestazioni comunque svolte o concluse nel trimestre precedente, comunica all'Appaltatore il valore del corrispettivo relativo al suddetto periodo, sia per quanto riguarda la contabilità "ordinaria" a canone, sia per ogni contratto applicativo relativo alla contabilità "straordinaria" a misura/economia, autorizzandolo all'emissione di fatture distinte.

I pagamenti del "Servizio neve" avverranno nei seguenti modi:

Il compenso fisso (canone annuo) sarà contabilizzato, a seguito di verifica su elenco mezzi messo a disposizione e risultanti dal Verbale di cui al par. 29.3, in due rate:

- **1/2** del canone annuo entro il **31 gennaio;**
- **1/2** del canone annuo entro il **31 marzo.**

Il compenso variabile (misura/economia/forniture) sarà contabilizzato sulla base delle prestazioni effettuate e dettagliatamente documentate, convalidato dal Responsabile Tecnico, in tre rate:

- **entro il 31 gennaio** per le prestazioni effettuate al **31 dicembre;**
- **entro il 31 marzo** per le prestazioni effettuate al  **mese di febbraio;**
- **entro il 30 aprile** per le prestazioni effettuate dal **1 marzo al 31 marzo.**

Le fatture dovranno essere emesse secondo le indicazioni che fornirà l'Amministrazione, con la precisazione che in caso di affidamenti ad RTI le modalità di fatturazione dovranno essere definite nell'atto costitutivo della RTI. L'Amministrazione comunale potrà pagare solo fatture ad essa intestate e pervenute con le modalità previste dalle norme.

I criteri di pagamento delle attività e prestazioni, come classificate a tal fine al precedente Cap. 2 , sono così distinti:

- nel caso delle Attività il cui corrispettivo è definito secondo un canone annuale, il pagamento del relativo importo avviene mediante quote trimestrali commisurate al

patrimonio gestito, tenuto conto delle eventuali variazioni di cui al Cap. 17 (con eccezione per il "Servizio neve");

- il pagamento delle Prestazioni quantificate 'a misura/economia' avviene sulla base delle prestazioni regolarmente e definitivamente contabilizzate nel trimestre di riferimento (con eccezione per il "Servizio neve").

Per la quantificazione del pagamento periodico, l'Amministrazione:

- determina l'effettiva quota di competenza trimestrale relativa al canone annuale delle prestazioni a forfait, previa detrazione delle eventuali somme a titolo di penali contrattuali, riduzioni di corrispettivo per inadempimento o sospensioni temporanee od interruzioni parziali e definitive, o comunque giustificate a qualsiasi titolo dal presente capitolato o dalle norme applicabili;
- determina, altresì, previa applicazione delle eventuali penali o riduzioni di corrispettivo a qualsiasi titolo previste, l'esatta entità delle prestazioni a misura/economia' di cui sia stata accertata la regolare ultimazione nel trimestre di riferimento, in modo separato per la contabilità "ordinaria" e per la contabilità "straordinaria";
- applica, la ritenuta pari allo 0,50% sull'importo netto così determinato prevista a garanzia degli obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei lavoratori applicati e disposta dal Cap. 30.

L'impresa dovrà presentare fatture separate per la contabilità a "canone", per la contabilità per manutenzione ordinaria e per la contabilità relativa alla manutenzione "straordinaria". Le fatture potranno essere presentate all'Amministrazione Comunale esclusivamente in formato elettronico attraverso il sistema di interscambio (SdI) ai sensi della L. 244/2007 e del DM del 3 aprile 2013 n.55.

Le fatture, intestate al Comune di Bologna, dovranno necessariamente contenere:

- a) l'indicazione della banca e del conto corrente dedicato (codice IBAN) , oppure il numero di conto corrente postale dedicato già dichiarato ai sensi della L.136/2010;
- b) gli estremi della copertura finanziaria, come previsto dall'Art.191 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (numero di impegno), che la stazione appaltante dovrà comunicare alla stipula del contratto attuativo ed eventualmente aggiornare nel corso del contratto;
- c) il CIG e l'eventuale CUP relativi alla gara, codice IPA e Codice Intervento.

Il pagamento delle fatture, emesse dall'appaltatore subordinatamente all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione del servizio (o di parte del servizio in caso di pagamenti in acconto), avverrà in applicazione dei disposti di cui al D.Lgs 231/2002 così come modificato dal

D.Lgs 192/2012, **entro 30 gg** dalla data di ricevimento delle stesse da parte dell'Amministrazione.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese e fatturate all'Amministrazione comunale, quest'ultima acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità relativo all'affidatario, ai subappaltatori o ai soggetti titolari di subappalto e cottimi di cui all'art 105 del d.lgs 50/2016. In caso di inadempienza contributiva risultante da uno dei durc acquisiti, l'Amministrazione comunale tratterà l'importo corrispondente all'inadempienza per il versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi competenti. La fattura su cui si effettua la trattenuta risulterà totalmente pagata e quietanzata. Ai sensi della normativa vigente, nel caso in cui l'affidatario sia una RTI il DURC sarà verificato per ciascun componente della RTI orizzontale e per i componenti della RTI verticale che hanno effettuato lavori sul Sal oggetto di fatturazione.

Per il pagamento di fatture di importo superiore a 5.000 euro, l'Amministrazione comunale effettuerà anche la verifica di eventuali inadempienze a carico del beneficiario presso l'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 48 bis Dpr 602/1973 e successivi aggiornamenti. Ai sensi della normativa delle circolari vigenti (Mef circolare nr. 22 del 2008 e circolare nr 29 del 2009), nel caso in cui l'affidatario sia una RTI la regolarità contributiva sarà verificata sempre sulla mandataria e sulle singole fatture delle mandanti.

### **36.3 PAGAMENTI AI SUBAPPALTATORI**

Nel caso in cui sia autorizzato il subappalto o siano presenti cottimisti o sub fornitori, ai fini dell'applicazione dell'art 105 comma 13 del D.lgs 50/2016 nei SAL deve essere inserito l'importo delle prestazioni da essi resi, in modo che eventuali pagamenti diretti agli stessi sia riscontrabile in modo oggettivo dall'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione, nei casi previsti dall'art.105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, corrisponderà direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da esso eseguite; in tal caso l'appaltatore emetterà apposite fatture al Comune di Bologna sulle quali sarà operativa delega al pagamento a favore del subappaltatore, avente validità per tutta la durata del presente contratto.

Qualora a seguito dell'emissione del certificato di pagamento l'appaltatore non provveda ad emettere fattura nei termini previsti, ai fini dell'applicazione dell'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016, il subappaltatore che richieda il pagamento diretto deve richiedere all'appaltatore l'emissione della fattura entro 60 giorni, e trasmetterne copia all'Amministrazione Comunale della suddetta richiesta.

Decorsi i 60 giorni l'Amministrazione comunale potrà procedere al pagamento al subappaltatore, su presentazione della fattura da esso emessa nei confronti dell'appaltatore e verificata in base alla documentazione in possesso dell'Amministrazione

comunale. L'Amministrazione potrà quindi corrispondere al subappaltatore l'imponibile della sopracitata fattura, e si farà anche carico degli oneri fiscali connessi, dandone comunicazione del pagamento all'Appaltatore.

L'Appaltatore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell'avvenuto pagamento diretto al subappaltatore sarà tenuto, ai sensi del presente contratto, ad emettere fattura all'Amministrazione comunale indicando separatamente e come quietanzato quanto già corrisposto al subappaltatore.

#### **36.4 TRACCIABILITÀ FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi dell'art.3 della Legge n.136 del 13.08.2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e ss.mm.ii l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Tutte le fatture relative all'oggetto contrattuale saranno pagate esclusivamente su conto corrente dedicato, acceso presso una Banca o presso la Società Poste italiane s.p.a, a mezzo di bonifico bancario o postale, con l'indicazione del codice identificativo della gara (CIG) ed eventualmente del codice unico di progetto (CUP).

Gli estremi identificativi nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul suddetto conto corrente dedicato dovranno essere comunicati al Responsabile del procedimento entro sette giorni dalla sua accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, della loro prima utilizzazione.

L'appaltatore ha l'obbligo di imporre la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Legge 136/2010 e ss.mm.ii ai subappaltatori e/o subcontraenti pertanto qualora abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte ai suddetti obblighi, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bologna.

In tal senso dovrà comunicare all'Amministrazione gli estremi di tutti i subappaltatori e subfornitori coinvolti nel servizio e trasmettere copia dei contratti onde consentire alla stazione appaltante la dovuta verifica.

In alternativa alla trasmissione dei contratti, laddove non dovuto in base alla normativa di settore, l'impresa potrà presentare idonea dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex DPR 445/2000, attestante l'inserimento delle clausole sulla tracciabilità nel contratto oggetto della dichiarazione stessa.



## **37 REVISIONE DEI PREZZI**

### **37.1 REVISIONE PREZZI QUOTA SERVIZI A “CANONE”**

Per tutto il primo anno, a partire dalla data di consegna delle attività, il prezzo rimarrà fisso e invariabile e non si terrà conto, ai fini del calcolo revisionale, della variazione intervenuta nel corso dello stesso anno iniziale.

Il diritto al compenso revisionale sorgerà, solo a decorrere dal termine del secondo anno di attività, in applicazione dell'indice FOI pubblicato dall'ISTAT previa apposita istruttoria da parte del Responsabile di Procedimento.

### **37.2 REVISIONE PREZZI QUOTA LAVORI E SERVIZI EXTRACANONE**

L'Amministrazione non procederà ad alcuna revisione dei prezzi.

Potranno essere valutate esclusivamente le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione, superiori al 10 % sulla base dei prezziari di cui all'art 23 c. 7 del citato D.Lgs 50/2016, solo per l'eccedenza rispetto al 10% del prezzo originario e comunque in misura pari alla metà della percentuale eccedente.

## **38 CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO**

### **38.1 CESSIONE DEL CONTRATTO**

E' vietata ogni cessione anche parziale del contratto.

### **38.2 CESSIONE DEL CREDITO**

Ai sensi dell'art. 106 c. 13 del D.Lgs 50/2016 l'Appaltatore può cedere il credito discendente dai contratti applicativi e vantato nei confronti dell'Amministrazione a titolo di corrispettivo di appalto nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 52/91.

La cessione di credito dovrà essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, e dovrà essere notificata all'Amministrazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di rifiutare la cessione del credito, con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 giorni dalla notifica della cessione alla stessa Amministrazione.

L'Amministrazione potrà, contestualmente alla stipula del contratto, riconoscere preventivamente la cessione da parte dell'Appaltatore di tutti o parte dei crediti che

dovranno giungere a maturazione; in ogni caso l'Amministrazione potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.

### **39 RISERVATEZZA**

Tutti i documenti prodotti dall'Appaltatore, realizzati nel contesto del rapporto contrattuale, saranno di proprietà dell'Amministrazione Comunale.

L'Appaltatore dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto del Contratto, qualsiasi informazione relativa all'*Offerta* che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dall'Amministrazione Comunale o che derivasse dall'esecuzione delle prestazioni per l'Amministrazione Comunale.

Quanto sopra avrà validità fino a quando tali informazioni non siano divenute di dominio pubblico, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'Appaltatore potrà citare nelle proprie referenze l'attività svolta per l'Amministrazione Comunale, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza del presente capitolo.

Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati che intendesse esporre o produrre, l'Appaltatore, sino a che la documentazione non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare dell'Amministrazione Comunale sul materiale scritto e grafico inerente alle prestazioni rese all'Amministrazione nell'ambito del Contratto.

### **40 UFFICIO TITOLARE DEI RAPPORTI - COMUNICAZIONI TRA APPALTATORE E AMMINISTRAZIONE**

In conformità alla vigente normativa di cui al D.Lgs 50/2016 e al D.M. 49/2018, l'Ufficio dell'Amministrazione titolare dei rapporti con l'Appaltatore sarà formato dal Responsabile del Procedimento, dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto/ Direttore dei Lavori e da tutti i collaboratori da essi designati, con particolare riferimento alla sicurezza come previsto dal D.Lgs. n.81/08.

Per quanto riguarda nello specifico le attività di lavori, sarà di norma il Direttore dell'Esecuzione del Contratto a ricoprire il ruolo di Direttore dei Lavori e di Coordinatore per la Sicurezza di cui al D.Lgs. n.81/08, se in possesso dei requisiti di legge; in mancanza di tali requisiti o dopo verifica dei carichi di lavoro, tali ruoli potranno essere assegnati ad altro personale interno dell'Amministrazione o a personale esterno su

specifico incarico, a insindacabile giudizio del Responsabile del Procedimento. Tali figure faranno parte integrante dell'Ufficio dell'Amministrazione titolare dei rapporti con l'Appaltatore di cui al presente capitolo.

L'Amministrazione comunale comunicherà i nominativi delle persone incaricate a ricoprire la responsabilità di queste funzioni.

L'Appaltatore sarà tenuto a formulare a detto Ufficio tutte le comunicazioni contemplate dal rapporto contrattuale. Per sua parte ogni comunicazione di competenza dell'Amministrazione nei confronti dell'Appaltatore sarà formulata a mezzo del medesimo Ufficio. Rimangono escluse tutte le notificazioni di eventuali atti giudiziari, ovvero le comunicazioni eseguite in relazione ad eventuali arbitrati.

L'Ufficio effettuerà le sue comunicazioni all'Appaltatore esclusivamente per iscritto.

Eventuali osservazioni che l'Appaltatore intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta, devono essere da esso presentate per iscritto al Responsabile dell'Ufficio, entro sette giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, salvo diversi termini specifici altrimenti previsti dalle norme convenzionali regolatrici dell'appalto, intendendosi altrimenti che essa è stata accettata integralmente e senza alcuna eccezione e che dopo tale termine decade dal diritto di avanzarne.

L'Amministrazione Comunale comunicherà all'Appaltatore, entro i successivi dieci giorni lavorativi, salvo diversi termini specifici altrimenti previsti dalle norme convenzionali regolatrici dell'appalto, le sue determinazioni in merito alle eventuali osservazioni da questo avanzate nei termini e nei modi sopraddetti.

## **41 VERIFICA FINALE**

L'Amministrazione, trattandosi di un servizio con prestazioni continuative, procederà entro 90 gg. dal termine di ogni anno contrattuale, ad una verifica di conformità in corso di esecuzione come previsto dall'art. 102 del D.Lgs 50/2016.

L'Amministrazione procederà, alla scadenza del contratto, alla verifica finale che attesti la regolare esecuzione delle attività svolte entro i sei mesi successivi alla chiusura del Contratto.

La verifica avrà riguardo, in particolare anche se non in via esaustiva:

- all'accertamento della correttezza dei pagamenti svolti, anche con riferimento ai presupposti documentali e contabili degli stessi;
- all'accertamento dello stato delle aree e dei beni comunque oggetto delle Attività eseguite dall'Appaltatore;
- all'accertamento dell'avvenuto adempimento di quanto previsto dalle previsioni contrattuali.

Qualora la verifica risulti favorevole e venga approvata la relativa attestazione dall'Amministrazione Comunale Committente, verrà concessa l'autorizzazione allo svincolo della cauzione rilasciata dall'Appaltatore a favore dell'Amministrazione, nonché di tutte le somme altrimenti trattenute ai sensi del presente Capitolato, e sarà autorizzata l'emissione della fattura per il saldo eventualmente dovuto per le prestazioni erogate.

In caso diverso l'Amministrazione procederà ai conseguenti conguagli, previa eventuale applicazione di tutti gli effetti contrattuali, soddisfacendosi ove necessario sulla cauzione definitiva.

## **42 DEFICIENZE DEI SERVIZI**

Qualora l'Amministrazione Comunale accertasse l'esistenza di inidoneità di una qualunque parte delle prestazioni eseguite dall'Appaltatore, oppure rilevasse inadempienze rispetto agli obblighi assunti, potrà richiedere all'Appaltatore di porre rimedio a tali inconvenienti, fissandogli all'uopo un termine perentorio.

Se errori nella modalità organizzativa venissero rilevati durante la fase di erogazione del Servizio o esecuzione di lavori, l'Appaltatore, si impegna, a semplice richiesta dell'Amministrazione Comunale, a provvedere immediatamente al fine di correggere gli errori o gli inadempimenti.

Rimangono comunque fermi tutti gli effetti che le norme contrattuali o di legge riconoscono a favore dell'Amministrazione nelle stesse ipotesi.

## **43 PENALI**

Fatto salvo quanto disposto dai Cap. 21, 22, 23 e 32, le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore comporteranno una riduzione del compenso pattuito per la minore prestazione fornita, nonché l'applicazione delle penali illustrate nel *Disciplinare tecnico*.

Nel caso che uno o più inadempimenti nello svolgimento delle prestazioni comportino una penale complessiva superiore al 10% dell'importo del contratto applicativo, oltre alla penale, potrà applicarsi la risoluzione di cui al Cap. 26.

In ogni caso l'applicazione delle penali contrattuali non esaurisce il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

## **44 LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE**

Il Contratto è soggetto a tutti gli effetti alla legislazione italiana.

Foro competente per qualsiasi controversia che possa discendere dall'esecuzione o dall'interpretazione delle norme del presente appalto è quello di Bologna.

#### **45 RISOLUZIONE BONARIA DELLE CONTROVERSIE**

L'Appaltatore darà comunicazione al Responsabile del Procedimento di tutte le controversie di natura legale o tecnica che dovessero insorgere fra le parti nel corso dell'esecuzione o dell'interpretazione del singolo Contratto Applicativo, implicanti una modificazione degli importi annuali contrattuali superiori, almeno per un attività, al 10% del relativo importo. Le comunicazioni dovranno essere esposte in uno scritto, contenente le precisazioni idonee alla determinazione delle ragioni addotte, delle conseguenze derivanti dal comportamento contestato e dalla quantificazione delle pretese, il tutto supportato da un'idonea e analitica documentazione.

Entro venti giorni dal ricevimento, l'Amministrazione potrà chiedere eventuali integrazioni o chiarimenti e nei successivi venti giorni l'Appaltatore dovrà esporre, negli stessi modi e termini di cui sopra, le proprie ragioni.

Il Responsabile del Procedimento, acquisita tutta la documentazione necessaria e verificata la regolarità delle richieste e la loro non palese infondatezza, convoca le parti entro venti giorni dal ricevimento dell'ultima comunicazione e promuove in contraddittorio l'esame delle questioni, al fine di favorire la risoluzione bonaria della controversia.

Ove ritenga che ne sussistano i presupposti procede a proporre una soluzione bonaria, eventualmente convocando all'uopo le parti per un successivo incontro.

Se nel corso dell'incontro o dei successivi incontri consensualmente convenuti le parti raggiungono un'intesa, dell'accordo sarà redatto e sottoscritto un verbale di bonario componimento cui i contraenti si impegnano ad attenersi.

Rimane fermo che l'obbligo delle parti si conclude con il primo incontro di discussione, a decorrere dal quale, fermo restando gli eventuali ed ulteriori accordi, ciascuna parte sarà libera di procedere in via ordinaria.

#### **46 TRATTAMENTO DEI DATI**

Per ciò che concerne il rispetto della normativa in materia di privacy, si prevede l'applicazione del Regolamento Europeo n. 679/2016.

I dati dovranno essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza e alla riservatezza e all'adozione delle prescritte misure di sicurezza.

L'Appaltatore non è autorizzato a riprodurre, diffondere o comunicare a terzi i dati suddetti se non per le finalità sopra descritte, fatti salvi i casi di estrema necessità in cui la comunicazione dei dati è indispensabile per la tutela e l'incolumità di cose e persone.

L'Amministrazione potrà impartire, qualora fosse necessario, ulteriori particolari istruzioni su come debbano essere trattati i suddetti dati.

Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 comporterà la piena ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è infine tenuto a rendere edotti i propri collaboratori e operatori delle suddette norme, fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta ed esclusiva responsabilità.

## **47 MODALITÀ DI APPALTO**

Il presente Accordo Quadro sarà aggiudicato con procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinato mediante applicazione dei criteri indicati nel disciplinare di gara.